

e-mail cti@istitutodeamicis.gov.it

VADEMECUM

"MINORI STRANIERI E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE "

SOTTOCOMMISSIONE COMPOSTA DA:

- BARBARA DENTI (I.T.I.S PALEOCAPA)
- ORSOLA DE FRANCESCO (I.I.S. PESENTI)
- GRAZIA NICOLI (I.C. CAMOZZI)
- LIDIA ORISIO (I.C. MAZZI)
- ANNA STOICO (I.S.I.S GALLI)

Con la collaborazione di:

- GIORDANO BASSANELLI -SOVRINTENDENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO QUESTURA DI BERGAMO - UFF. IMMIGRAZIONE
- E. BESCHI (COOPERATIVA PROGETTAZIONE)
- C. MAZZOLENI (SPAZIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI BERGAMO)
- E. ALOISI (COOPERATIVA RUAH)
- S. DELL'ORTO (COORDINAMENTO PASS -COMUNE DI BG)

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO: LAURA STEFANELLI (CTI)

Indice

Premessa p. 3

SEZIONE 1. da pag. 9 a pag. 43

L'iscrizione a scuola e alla formazione professionale

Allegati della sezione 1

SEZIONE 2. da pag. 44 a pag. 87

L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico

Allegati della sezione 2

SEZIONE 3. da pag. 88 a pag. 93

Il conseguimento del titolo conclusivo del corso e il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero

Allegati della sezione 3

SEZIONE 4. da pag. 94 a pag. 111

Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana

Allegati della sezione 4

ALLEGATO GENERALE – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali da pag. 112 a pag. 121

Premessa

Il presente vademecum, redatto dal GRUPPO DI LAVORO INTERCULTURA del CTI BG ambito 4, intende fornire una sintesi della normativa che disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, con riferimento ai minori di cittadinanza non italiana presenti in Italia.

Per ciascun tema (iscrizione, inserimento nelle classi, conseguimento del titolo finale ecc.), vengono analizzate, oltre alle norme vigenti (marzo 2017), le indicazioni che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito riguardo all'applicazione di tali disposizioni normative nell'ambito del sistema scolastico.

Vengono inoltre delineate in modo sintetico le principali norme riguardanti il rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri e l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Nell'elaborazione di questo prontuario, sono state considerate tutte le principali questioni e problematiche che, nel corso degli anni, sono state poste al CTI-BG , nell'ambito di corsi di formazione, convegni, servizi di consulenza ecc., da genitori di cittadinanza non italiana, insegnanti, dirigenti, referenti dei servizi educativi degli Enti locali e delle cooperative che lavorano nelle scuole e nell'extrascuola.

Si sottolinea come alcune questioni, in particolare inerenti la formazione professionale, siano di competenza regionale e possano dunque essere disciplinate in modo differente da ciascuna Regione (in questo prontuario si fa riferimento alle disposizioni e accordi della regione Lombardia)

Il documento non ha alcuna pretesa di esaustività. Si ringraziano l'operatore della Questura e dello Sportello Immigrazione, oltre che il referente del CPIA, che hanno contribuito segnalando utili integrazioni al documento, consentendo di migliorarne la completezza e l'aggiornamento.

Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dei minori di cittadinanza non italiana è disciplinato in parte dalla normativa in materia di istruzione e formazione e in parte dalla normativa riguardante l'immigrazione (in particolare il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 394/19993).

Non sempre, però, la normativa disciplina in modo esaustivo tutti i casi che si possono presentare. Inoltre, alcune disposizioni possono essere interpretate in più modi.

Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, tra più interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa, è necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica.

Nell'Allegato al presente Vademecum, è riportato l'elenco di tutte le norme e le circolari ministeriali citate, con relativi link da cui è possibile scaricare il testo integrale.

CORNICE STORICO-GIURIDICA

La Costituzione italiana, l'ordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza.

L'art. 34 della Costituzione italiana stabilisce infatti che "La scuola è aperta a tutti".

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/91, principale riferimento internazionale in materia di diritti dei minori, stabilisce due principi generali fondamentali:

- il principio di "non discriminazione" (art. 2): "Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza", il che significa, come ha chiarito il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, anche indipendentemente dalla loro cittadinanza o regolarità di soggiorno (1);
- il principio del "superiore interesse del minore" (art. 3): "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (2).

All'art. 28, la Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce poi che: "Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità".

Altri importanti riferimenti normativi a livello internazionale e comunitario, giuridicamente vincolanti per l'Italia, sono l'art. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ("Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno") e l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Ogni individuo ha diritto all'istruzione").

In tutti i casi in cui siano possibili diverse interpretazioni di una disposizione normativa, si dovrà dunque adottare quella che risulti maggiormente conforme ai sopra citati principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto all'istruzione e alla formazione, senza alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza, nel rispetto del principio di non discriminazione e del "superiore interesse del minore".

Si precisano alcuni termini:

- minori stranieri: i minori aventi cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- minori comunitari: i minori aventi cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

- minori di cittadinanza non italiana (CNI): tutti i minori che non possiedono la cittadinanza italiana, dunque senza distinzioni tra minori stranieri e comunitari.
- **studenti NAI (nuovi arrivati in Italia):** alunni iscritti nel sistema scolastico italiano per la prima volta, presenti in Italia da 0 a 36 mesi ovvero di recente immigrazione.

Per i dati relativi alla presenza degli alunni stranieri in provincia di Bergamo, si consulti l'articolo dell'Eco di Bergamo del 5 Aprile 2017.

http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/bergamasca-studenti-stranieriin-sette-anni-aumentati-del-728 1231985 11/

RILEVAZIONE ALUNNI STRANIERI ISTITUTI AMBITO 1 BG

NOMINATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO	STRANIE	O TOTALE AL ERI - primaria - se		NUMERO ALUNNI NAI A gennaio 2017	Numero docenti alfabetizzatori
I.C. PETTENI	19	39	24	NAI = 2 PRIMARIA PASCOLI: 2 SECONDARIA PETTENI:0	Primaria 6 Secondaria 3
I.C.DA ROSCIATE	48	168	87	NAI = 10 INFANZIA: 0 PRIMARIE: 9 SECONDARIE: 1	
I.C. MAZZI	633 109	348	176	NAI = 54 INFANZIA: 16 PRIMARIE: 23 SECONDARIA: 15	Infanzia 3 Primaria 6 Secondaria 4
I.C. DE AMICIS	442 141	208	93	NAI= 25 INFANZIA = 2 PRIMARIE: 15 SECONDARIE: 8	4

I.C. DONADONI	10	47	43	NAI = 7 INFANZIA: 0 PRIMARIA: 6 SECONDARIA: 1	Primaria 2
I.C. TORRE BOLDONE	40	61	27	NAI = 2 INFANZIA: 0 PRIMARIA: 1 SECONDARIA: 1	
I.C. GORLE	38	41	22	NAI = 4 INFANZIA: 2 PRIMARIA: 2 SECONDARIA: 0	3
I.C. S.LUCIA	38	110	52	NAI= 7 INFANZIA: 0 PRIMARIE: 6 SECONDARIA: 1	Primaria 2 Secondaria 2
I.C. CAMOZZI	224 44	118	62	NAI = 7 INFANZIA: 0 PRIMARIE: 3 SECONDARIA: 4	
I.C. MUZIO	88	141	65	NAI = 6 INFANZIA: 1 PRIMARIE: 3 SECONDARIE: 2	4
I.C. I MILLE	99	110	74	NAI = 6 INFANZIA: 0 PRIMARIE: 3 SECONDARIE: 3	4
I.C. SORISOLE- PONTERANICA	-	70	29	NAI = 2	

NOMINATIVO ISTITUTI SUPERIORI	NUMERO TOTALE ALUNNI STRANIERI	NUMERO ALUNNI NAI A gennaio 2017	Numero Docenti alfabetizzatori- supporto linguistico
I.S. SECCO SUARDO	68	0	0
I.S. GALLI Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	218	12	-
I.S CANIANA Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	90	2	-
I.S. PESENTI	1029	26 (di cui 8 privi del titolo conclusivo del primo ciclo)	-
I.S. FALCONE	100	2	1
I.S LICEO MANZU'-ARTISTICO	46	0	
I.S. BELOTTI Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	84	2	2
I.S. NATTA	47	0	1 docente per italstudio Tutoraggio 3 alunni per junior
I.S.V. EMANUELE Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	182	2	4+1 docente volontario esterno
I.S PALEOCAPA Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	229 (diurno e serale).	2 (privi del titolo conclusivo del primo ciclo)	3 + 1 docente volontario esterno (corso per NAI, italiano orale e scritto, italiano per lo studio).
I.S. MAMOLI	210	8	1
I.S. RIGONI STERN-AGRARIO Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	17	0	-

I.S. SARPI	0	0	-
I.S. QUARENGHI	2	1	2
ABF AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Docente/i incaricato/i alfabetizzazione	290	-	-

SEZIONE 1

SEZIONE 1 L'ISCRIZIONE A SCUOLA E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DOMANDE

- 1.1. Che cos'è il diritto-dovere all'istruzione e formazione? Quali studenti hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale? Come si adempie all'obbligo di istruzione e come si assolve il diritto-dovere di istruzione e formazione?
- 1.2. Chi sono i NAI? Quali indicazioni si devono seguire per il loro inserimento a scuola?
- 1.3. Quali sono gli accordi territoriali tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, riguardo all'iscrizione ai CPIA?
- 1.4. Come avviene l'iscrizione di alunni di origine straniera con certificazione legge 104/92?
- 1.5. All'atto dell'iscrizione, quali documenti può richiedere la scuola o l'agenzia formativa?
- 1.6. Da chi deve essere effettuata l'iscrizione del minore? Come deve agire l'istituzione scolastica o l'agenzia formativa, in presenza di alunni minori non accompagnati?
- 1.7. Per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, è necessario che lo studente abbia superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione?
- 1.8. Si possono iscrivere anche studenti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico e abbiano già compiuto 16 anni?
- 1.9. Quali sono i criteri che regolano l'attribuzione della classe agli studenti di origine straniera? Qual è il grado di autonomia delle singole scuole nella scelta delle classi di inserimento e di chi è la responsabilità di tali decisioni?
- 1.10. L'iscrizione a scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno?
- 1.11. Che cosa accade quando un'istituzione scolastica ha raggiunto il numero di iscritti in ogni sezione? Come deve agire il Dirigente? Cosa deve fare il referente per l'Intercultura?
- 1.12. Esistono delle indicazioni circa la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi e nelle scuole?

- 1.13. Che valore ha effettivamente il criterio del limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi e nelle scuole?
- 1.14. Che utilità hanno le reti tra scuole e le intese tra scuole? Rispetto a tale aspetto quali sono le iniziative messe in atto dall'AT di Bergamo?
- 1.15. Quali sono le agenzie presenti sul territorio che si occupano di orientamento?
- 1.16. In quali casi la scuola può legittimamente rifiutare l'iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana? Quale procedura deve seguire il Dirigente?
- 1.17. Quando è illegittimo il rifiuto dell'iscrizione?
- 1.18. Che cosa può fare il genitore di un alunno di origini straniere, in caso di illegittimità del rifiuto dell'iscrizione?
- 1.19. Cosa accade per quanto riguarda l'iscrizione nei CFP regionali a numero chiuso?
- 1.20. Come possono accedere alle misure per il diritto allo studio le famiglie che hanno il problema della residenza ovvero sono in situazione di irregolarità rispetto al permesso di soggiorno?
- 1.1. Che cos'è il diritto-dovere all'istruzione e formazione? Quali studenti hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale? Come si adempie all'obbligo di istruzione e come si assolve il diritto-dovere all' istruzione e formazione?

Ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale. Si ricorda che tale normativa prevede:

- l'obbligo di istruzione per dieci anni;
- l'obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell'apprendistato.

I minori possono frequentare i CPIA dopo il compimento dei 16 anni. Alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione ai CPIA di studenti quindicenni, in particolari casi e ad alcune condizioni.

Tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana sono soggetti all'obbligo scolastico (istruzione fino al compimento dei 16 anni) D.L.gs.286/98, art.38 com. 1

Inoltre è necessario considerare che il **dovere di istruzione e formazione** si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria o di una qualifica professionale di durata almeno triennale

entro il diciottesimo anno di età. D.lgs n. 76/2005, art. 1, co.2-3, Legge 296/2006, art.1 co.622 e Decreto del M. della pubblica istruzione n. 139/2007

Infine è interessante l'osservazione fatta dal Consiglio di Stato nella sentenza **1734 del 27. 2. 2007** che esplicita ciò: negare l'accesso all'esame di maturità al termine di un percorso di studi "conduce a risultati irragionevoli avendo l'inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne"

Si sintetizzano di seguito le diverse modalità per adempiere all'obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, distinguendo tra diverse fasce d'età:

	Fascia d'età	Iscrizione a
Obbligo di istruzione	Dal compimento dei 6 anni al compimento dei 10 anni	- Scuola primaria
	Dal compimento degli 11 anni al compimento dei 14 anni	- Scuola secondaria di primo grado
	Dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni	 1° e 2° anno di scuola secondaria di secondo grado; 1° e 2° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Corsi triennali IeFP); Per chi è privo del diploma di scuola secondaria di primo grado sono possibili Percorso per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo (diploma di scuola secondaria di primo grado-licenza media) presso i CPIA(16 anni- 15 anni nei casi segnalati nel documento CPIA) Laboratori scuola e formazione per 15enni, con i CPIA (attivati in alcune province)

Diritto-Dovere di	Dal compimento dei 16	- Prosecuzione del percorso di istruzione in
istruzione e	anni	un istituto secondario di secondo grado
formazione	al compimento dei 18	quinquennale e raggiungimento del Diploma (al
	anni	5° anno del Liceo, dell'Istituto tecnico,
		dell'Istituto professionale).
		- Completamento dei percorsi triennali di
		istruzione e formazione professionale con
		l'acquisizione di una qualifica al terzo anno;
		eventuale prosecuzione degli studi al quarto
		anno del percorso IeFP con raggiungimento della
		qualifica del quarto anno.
		- Apprendistato
		Per chi è privo del diploma di scuola secondaria di
		primo grado sono possibili
		- Percorso per il conseguimento del titolo
		conclusivo del primo ciclo (diploma di scuola
		secondaria di primo grado-licenza media) presso i
		CPIA.
		- Laboratori scuola e formazione per 16enni,
		con i CPIA (attivati in alcune province).

1.2. Chi sono i NAI? Quali indicazioni si devono seguire per il loro inserimento a scuola?

Si definiscono NAI gli alunni di recente immigrazione e di conseguenza neo-entrati nel sistema scolastico italiano. Il riferimento normativo è il DPR. 394/99 art. 45 comma 2.

Si indicano in genere gli studenti presenti in Italia da meno di 12 mesi, iscritti per la prima volta in una scuola italiana. Tuttavia il concetto di "alunno straniero di recente immigrazione" si può applicare a studenti in Italia da meno di 36 mesi, fermi alla prima fase del processo di alfabetizzazione (livello A1 del QCER). Al momento dell'iscrizione dell'alunno NAI, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe. L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe. In caso contrario e su delibera del Collegio Docenti, verrà retrocesso di un anno o al massimo di due anni.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva (rielaborata in base alle indicazioni dell'UST di BG del 2012).

Alunno 14enne con meno di 8 anni di scolarizzazione nel Paese di origine	Inserimento nella classe 3^ della scuola secondaria di primo grado	Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado.
Alunno 14enne con 8 o più anni di scolarizzazione nel Paese di origine	Inserimento nella classe 1^ della scuola secondaria di secondo grado.	Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Alunno 15enne	Inserimento nella classe 1^ della scuola secondaria di secondo grado.	Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventuale percorso integrato con il CPIA (nei casi previsti dal documento CPIA) per il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo.
Alunno 16enne	Il Collegio dei Docenti della scuola secondaria di secondo grado valuta caso per caso la classe di inserimento ed eventualmente il ri-orientamento verso altri indirizzi di studi presenti sul territorio, compreso il CPIA.	Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato ed eventuale percorso integrato con il CPIA per il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo.

Se gli alunni NAI sono analfabeti si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano Didattico Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

1.3. Quali sono gli accordi territoriali tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, riguardo all'iscrizione ai CPIA?

Iscrizione ai percorsi per adulti del CPIA

Dal 1 settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i Corsi serali per il conseguimento di Diploma di istruzione secondaria sono stati riordinati in due percorsi:

- 1. Primo livello sono realizzati dall'Unità amministrativa dei CPIA (Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana).
- 2. Secondo livello sono realizzati dalle sedi dell'unità didattica (dagli Istituti di secondo grado dove hanno sede i CPIA).

Le domande più frequenti

1. Un adulto a chi si deve rivolgere per l'apprendimento certificato della lingua italiana?

Un adulto si deve rivolgere alla sede dell'Unità amministrativa dei CPIA.

2. Quale titolo di studi deve possedere?

Si possono iscrivere adulti anche privi di cittadinanza italiana sprovvisti delle competenze di base connesse al titolo conclusivo del 1°ciclo di istruzione (terza media).

- 3. A che età è possibile l'iscrizione?
- a. Al compimento del sedicesimo anno di età.
- b. Per particolari e motivate esigenze e in presenza di accordi specifici tra Regione e Ufficio scolastico regionale anche chi ha compiuto il quindicesimo anno d'età.
- c. Il quindicenne sottoposto a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria (anche senza accordi).
- d. Al minore straniero non accompagnato (anche senza accordi).
- 4. Un adulto che vuole conseguire un diploma di Istruzione (secondo livello) dove si deve iscrivere?

Deve presentare domanda alle sedi dell'unità didattica dei CPIA cioè alle Istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati (accordi di rete all'art. 5 comma 2DPR 263/12)

5. Ciò vale solo per gli studenti stranieri?

No vale per tutti gli studenti adulti, la Commissione di cui all'art.5 definisce anche le modalità di una formulazione di un Patto Formativo Individuale

- 6. Il sedicenne può iscriversi ai percorsi serali di secondo livello?
- Sì, anche un sedicenne già in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo (terza media) che non può frequentare il corso diurno.
- 7. Quali sono i percorsi di secondo livello?

Istruzione tecnica, professionale ed artistica.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2015/02/IdA ACCORDO-TERRITORIALE CPIA-frequenza-15enni.pdf

Art. 1

(Oggetto)

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono essere iscritti e frequentare i CPIA nel percorso di primo livello - primo periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, nel caso si trovino nelle seguenti situazioni:

- seguano le attività didattiche nell'istituto secondario di primo grado con frequenza irregolare;
- dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari;
- abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al regolamento di istituto;
- siano venuti meno al Patto di corresponsabilità sottoscritto.

Art. 3

(Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione)

Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti accreditati da Regione Lombardia alla formazione, dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015".

http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20160215/circolare-ministeriale-1-del-11-febbraio-2016-iscrizioni-percorsi-istruzione-per-gli-adulti-2016-17.pdf

Sezione 1: L'iscrizione a scuola e alla formazione professionale.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 263/12, resta ferma la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere ai percorsi di istruzione di primo livello, nei limiti dell'organico assegnato e - in presenza di particolari e motivate esigenze - anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Al riguardo, si precisa che "le particolari e motivate esigenze", fermo restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei CPIA, vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (DM 139/2007 e s.m.i.) e sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione (d.leg.vo 76/05). In merito, si sottolinea la necessità di evitare l'individuazione di preclusive tipologie precostituite (come ad esempio alunni che manifestano difficoltà comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico, etc...) ed ogni forma di loro applicazione generalizzata, atteso il carattere eccezionale e particolare delle esigenze in parola. Sarà cura degli UU.SS.RR. competenti prestare la massima attenzione al rispetto delle suddette condizioni nella stipula di tali accordi, anche tenuto conto che non è possibile iscriversi contemporaneamente al CPIA e ad altra istituzione scolastica o formativa.

Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Azioni possibili:

http://www.cpiaimola.gov.it/archivio normativa.htm#CPIA FP

https://www.google.it/#safe=active&q=2013+asabo+protocollo+quindicenni+cpia+imola

Opportunità consolidate sul territorio italiano per contrastare la dispersione dei "quindicenni".

"PROGETTO QUINDICENNI": percorsi personalizzati per studenti quindicenni a rischio di dispersione iscritti alla scuola media e frequentanti il CTP tramite Convenzione.

Il progetto si attua attraverso un Accordo, che la scuola media interessata stipula con il CTP del territorio. L'Accordo definisce gli assetti organizzativi e didattici per la predisposizione di percorsi personalizzati rivolti agli alunni quindicenni iscritti presso la scuola secondaria di I grado ad alto rischio dispersione e/o in situazione di non frequenza.

Il singolo percorso personalizzato è definito e formalizzato in un Patto formativo sottoscritto tra il Dirigente del CTP, il Dirigente della scuola secondaria di I grado presso cui il ragazzo è iscritto, la famiglia ed eventualmente i Servizi socio-educativi.

ALLEGATO 1 : ESEMPIO DI CONVENZIONE TRA CPIA BG E IEFP

Da vedere: esempio di CONVENZIONE visibile nel documento citato "Progetto Quindicenni".

1.4. Come avviene l'iscrizione di alunni di origine straniera con certificazione legge 104/92?

L'iscrizione avviene secondo le norme previste dalla legge 104/92 per gli alunni italiani disabili.

Vista la complessità della tematica, utile è il riferimento al documento "REPORT DI RICERCA: Migranti con disabilità. Conoscere i dati per costruire le politiche", promosso dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali a difesa delle differenze) e dalla Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap).

www.fishonlus.it/files/2012/05/ReportMigranti_Unar_Regioni_Ob_Con.pdf

Anche se non abbiamo sempre dati attendibili circa la presenza di alunni stranieri disabili sul territorio italiano, è sicuramente la scuola l'ambito di vita su cui disponiamo di maggiori informazioni, sia in termini numerici di consistenza del fenomeno, sia a livello di analisi mirate, di carattere esplorativo, volte a indagare i fattori di ostacolo e gli elementi di facilitazione del processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità figli di migranti" (1).

DATI ALUNNI DISABILI STRANIERI NELLE SCUOLE DI BERGAMO rete CTI BG- ambito 4- 2016/2017

istituto	n° disabili	Nazionalità
	stranieri	
I.C.DE		albanese -bengalese-boliviana-ecuadoriana-indiana-marocchina
AMICIS	30	romena-serba
I.C.PETTENI	8	2 boliviana-1 ghanese-1 etiope-1 marocchina-1 romena
		1 brasiliana-1 peruviana
I.C.MAZZI	59	7 materna/32 primaria/20 secondaria
		3 senegalese-3 tunisina-6 marocchina-4 bengalese-1 cingalese-6
		cinese-5 albanese-1 nigeriana-2 romena-2 ghanese-4 burkinabè-1
		spagnola-9 boliviana-1 kossovara-1 pakistana-1 egiziana-1
		macedone-4 serba-1 ugandese-1 indiana-1 ucraina-1 somala

I.C. DA II.C. DA III.C. DA IIII.E III.C. DA IIII.E III.C. DA IIII.E IIII.E IIII.E IIII.E IIII.E IIII.E IIIIIIII	e-1
I.C. DA 25 3 albanese-9 boliviana- 1 burkinabè-1 cinese-1 ecuadoriana 1 egiziana-1 ivoriana-1 moldava-1 senegalese-1 serba 3 romena-1 tunisina-1 ucraina I.C. I MILLE 25 7 boliviana-3 cinese-3marocchina-peruviana-2 romena-2 albane 1 ivoriana-1 ecuadoriana-1 argentina-1 greca-2 senegales burkinabè I.C. 35 marocchina-tunisina-pakistana-serba-ghanese-indiana-bengalese boliviana-peruviana-guatemalteca I.C. S.LUCIA 20 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. 8 cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba	<u>?</u> -1
ROSCIATE 1 egiziana-1 ivoriana-1 moldava-1 senegalese-1 serba 3 romena-1 tunisina-1 ucraina I.C. I MILLE 25 7 boliviana-3 cinese-3marocchina-peruviana-2 romena-2 albane 1 ivoriana-1 ecuadoriana-1 argentina-1 greca-2 senegales burkinabè I.C. 35 marocchina-tunisina-pakistana-serba-ghanese-indiana-bengalese boliviana-peruviana-guatemalteca I.C. S.LUCIA 20 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. Bonnadoni 8 cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba	<u>?</u> -1
I.C. I MILLE 25 7 boliviana-3 cinese-3marocchina-peruviana-2 romena-2 albane 1 ivoriana-1 ecuadoriana-1 argentina-1 greca-2 senegales burkinabè I.C. CAMOZZI I.C. S.LUCIA 20 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. B Cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba DONADONI	<u>?</u> -1
I.C. I MILLE 25 7 boliviana-3 cinese-3marocchina-peruviana-2 romena-2 albane 1 ivoriana-1 ecuadoriana-1 argentina-1 greca-2 senegales burkinabè I.C. CAMOZZI I.C. S.LUCIA 20 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. B Cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba DONADONI	<u>?</u> -1
1 ivoriana-1 ecuadoriana-1 argentina-1 greca-2 senegales burkinabè I.C. 35 marocchina-tunisina-pakistana-serba-ghanese-indiana-bengalese boliviana-peruviana-guatemalteca I.C. S.LUCIA 20 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. 8 cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba DONADONI	e-1
CAMOZZI boliviana-peruviana-guatemalteca I.C. S.LUCIA 20 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. 8 cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba DONADONI	_
I.C. S.LUCIA 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina I.C. DONADONI 2 albanese-1 bengalese-8 boliviana-6 marocchina-1 moldava 1 sudcoreana-1 tunisina cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba	
1 sudcoreana-1 tunisina I.C. 8 cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba DONADONI	
I.C. 8 cinese-senegalese-marocchina-boliviana-serba DONADONI	
DONADONI	
I.C. TORRE 7 burkinabè-albanese-ivoriana-tunisina-senegalese	
BOLDONE	
I.C. GORLE 8 1 peruviana-1 rumena-1 ivoriana-2 serba-1 albanese-1 bosniaca-	
1 ghanese	
I.C. SORISOLE/ 12 2 marocchina-1 burkinabè-2 nigeriana-1 indiana-1albanese-1	
PONTERANICA bosniaca-1 ghanese	
I.S. SECCO 2 1 indiana-1 cinese	
SUARDO	
I.S. MAMOLI 16 boliviana-marocchina-spagnola-senegalese	
I.S. 10 boliviana-marocchina-senegalese-guineano	
CANIANA	
I.S. MANZU' 2 boliviana-marocchina	
I.S. PESENTI 36 senegalese-marocchina-pakistana	
I.S. GALLI 11 1 tunisina- 2 boliviana- 1 burkinabè-3 marocchina- 4 senegalese	
I.S. STERN 5 1 bosniaca - 1 colombiana -2 marocchina - 1 indiana	
I.S. 3 2 boliviana-1 tunisina	
PALEOCAPA	(
I.S. VITTORIO 0	
EMANUELE	

Il documento "Migranti con disabilità", promosso dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali a difesa delle differenze) e dalla Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap), sottolinea i seguenti aspetti:

- ➤ I dati che abbiamo finora esaminato evidenziano un <u>incremento significativo degli alunni stranieri</u> con disabilità nelle scuole statali e non statali nell'arco dei sette anni scolastici considerati (2007/2008 2013/2014).
- La presenza di alunni stranieri disabili comporta per la scuola <u>l'attivazione di tutti questi strumenti pedagogico-didattici</u> che vengono utilizzati per i disabili non stranieri, con particolare <u>attenzione tuttavia all'elemento linguistico</u>. "Secondo gli insegnanti interpellati, la diagnosi funzionale, il dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato, che sono gli strumenti valutativi e programmatori impiegati per conoscere le capacità e i bisogni degli alunni con disabilità e per definire gli obiettivi educativi ad essi più adeguati, andrebbero rivisti tenendo conto delle variabili linguistico-culturali".

Infatti, "utilizzare tali strumenti con un bambino straniero è, infatti, molto più complesso che farlo con un bambino italiano, perché occorre tener conto di fattori che sono determinati dalla cultura di partenza e dalla singola storia migratoria. Inoltre, si tratta di strumenti che sono pensati per un bambino occidentale. Dunque, l'operatore corre sempre un doppio pericolo: medicalizzare comportamenti culturali che non comprende e culturalizzare disturbi che non riesce a vedere. Il rischio è quello di interpretare stili comunicativi diversi come disturbi della relazione, oppure di non saper decodificare nella pratica comunicativa quello che effettivamente appartiene alla sfera della disabilità o anche della patologia. Gli operatori, nelle interviste, evidenziano come in alcuni casi non sia ben chiaro se l'alunno con cui si interagisce abbia un deficit cognitivo, oppure difficoltà dovute alla scarsa o nulla conoscenza della lingua, alla mancanza di scolarizzazione nel paese d'origine, al faticoso inserimento in una nuova scuola o a un percorso culturale e scolastico precedente dove si richiedevano abilità diverse" (2).

N.B. Tutte le procedure che riguardano la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale devono avvenire entro il 31 luglio dell'anno precedente la frequenza degli alunni interessati. Tale limitazione comporta una grave limitazione per le persone con disabilità che entrino nel ciclo di istruzione ad anno scolastico già iniziato. Inoltre la documentazione resa in lingua straniera, oltre che di dubbia comprensione, potrebbe non venire formalmente accettata. Se la documentazione prodotta all'estero è di essenziale importanza è opportuno farla tradurre e validare (operazione complessa poiché si tratta di documentazione tecnica).

Di sicuro <u>l'inserimento degli alunni stranieri con disabilità</u> all'interno delle classi delle scuole italiane, <u>ha condotto i docenti all'attivazione di strategie didattiche diverse e innovative</u> che, oltre a rendere possibile una non facile inclusione data la complessità degli elementi da tenere in considerazione, hanno avuto una ricaduta pedagogica positiva su tutto il contesto classe. Infatti in tal modo <u>si è favorita la diffusione dell'idea che le differenze non siano solo dei problemi di fronte ai quali trovare soluzioni compensative ma siano risorse da valorizzare.</u>

In proposito," in una delle ricerche realizzate sul campo in ambito scolastico, la maggior parte degli insegnanti sottolinea come la presenza di bambini con disabilità figli di migranti abbia modificato nel tempo il proprio modo di insegnare, producendo innovazione sul piano metodologico ma anche

arricchimento per l'intera classe. Per spiegare i cambiamenti intervenuti nel proprio modo di lavorare gli insegnanti interpellati indicano alcuni approcci di tipo pedagogico e didattico: individualizzazione del processo di apprendimento ma anche uso del metodo cooperativo in classe, una didattica più attenta all'apprendimento della lingua, l'uso del gruppo di lavoro per favorire lo scambio, il fare da sé e la socializzazione" (3).

Le criticità che permangono sono legate alla difficoltà di proporre agli alunni disabili stranieri percorsi che tengano conto sia della disabilità che dell'origine linguistica e culturale differente. La scuola italiana sembra applicare talvolta le strategie che si mettono in atto per l'una o per l'altra situazione di svantaggio, senza tener conto della complessità del bisogno educativo speciale che hanno gli studenti disabili, figli di immigrati.

"Parlare, quindi, di bambini figli di migranti significa parlare di tante storie diverse. Significa affrontare una realtà complessa. E la complessità di queste storie aumenta quando parliamo di bambini con disabilità figli di migranti. La "doppia differenza", che parte dall'essere una persona con disabilità e con una cultura altra rispetto a quella del contesto di vita, si complica in funzione dei vissuti e del modo in cui essi vengono interpretati" (4).

La scuola è chiamata a conoscere le storie di questi studenti e quindi i docenti devono necessariamente migliorare le loro capacità di osservazione e di analisi della realtà.

N.B. Fra i motivi che consentono l'esenzione del test di conoscenza dell'italiano è prevista anche la fattispecie che lo **straniero sia affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico** derivanti dall'età, da patologie o handicap **c**ertificate da una struttura sanitaria pubblica.

- (1) REPORT DI RICERCA Migranti con disabilità Conoscere i dati per costruire le politiche, promosso dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali a difesa delle differenze) e dalla Fish (Federazione italiana per il supermentodell'handicap), www.fishonlus.it/files/2012/05/ReportMigranti_Unar_Regioni_Ob_Con.pdf
- (2) Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) è il progetto di vita dell'alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico, che quelli di socializzazione e di riabilitazione. Essendo un atto di programmazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti, che la legge pone pure come obbligatori, ossia la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. La Diagnosi Funzionale è la descrizione delle condizioni di limitazione funzionale in rapporto con i bisogni educativi dell'alunno, individuate dagli operatori dell'ASL con la collaborazione della scuola e della famiglia. Non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell'alunno, ma è un'analisi di queste funzioni in vista della formulazione del PEI. Se la Diagnosi Funzionale viene redatta una sola volta dagli operatori dell'ASL, per avere un quadro progressivo dell'evoluzione della personalità dell'alunno sono necessarie osservazioni nel tempo, che vengono raccolte in un documento, il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l'alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia. Tutti questi soggetti sono anche quelli che annualmente redigono il PEI. Alla redazione del PEI seguono poi, in dettaglio, i singoli progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, predisposti ciascuno dai rispettivi operatori professionali, sulla base delle indicazioni contenute nel PEI stesso.
- (3) REPORT DI RICERCA Migranti con disabilità Conoscere i dati per costruire le politiche, promosso dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali a difesa delle differenze) e dalla Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
- (4) Ibidem

**Supporto agli insegnanti dell'infanzia e primo anno scuola primaria PROVE BA.BIL:http://www.giuntios.it/catalogo/test/babil

Prove per la valutazione delle competenze verbali e non-verbali in BAmbiniBILingui. Per valutare le competenze verbali e non utilizzando come mediatore la lingua della famiglia (L1) e la lingua della scuola (L2). QUBII - Questionario sulla storia linguistica degli alunni bilingui (allegato a questo documento sezione 1)

Nelle ricerche seguite dalla professoressa Caldin, si evidenzia come gli insegnanti attribuiscano le difficoltà dell'alunno prevalentemente alla disabilità, lasciando in secondo piano gli aspetti culturali, che rischiano quindi di essere marginalizzati, se non addirittura negati, mutilando un elemento di identità di questi alunni.

Uno degli elementi facilitanti del percorso scolastico degli alunni con disabilità di origine straniera viene individuato nella costruzione di un rapporto fiduciario e di un'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia. Al contrario, le ricerche empiriche evidenziano la difficoltà di comunicazione e di coinvolgimento delle famiglie migranti, e ciò a causa di una molteplicità di fattori: le difficoltà linguistiche; il non riuscire a comprendere il modo di funzionare della scuola; l'approccio etnocentrico di insegnanti e operatori; l'assenza di spazi e occasioni che permettano l'incontro e lo scambio; la difficoltà di far dialogare schemi culturali diversi per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione e la cura. Spesso si riscontra la mancata traduzione in altre lingue dei documenti rilevanti per il bambino con disabilità (come nel caso del piano educativo individualizzato), neanche in versioni sintetiche o riassuntive, per cui talvolta i genitori vengono informati sommariamente delle indicazioni/azioni in essi contenute, con la conseguenza di alimentare a volte una percezione non adeguata delle potenzialità e dei limiti dei propri figli con disabilità.

La mediazione culturale viene ritenuta un elemento fondamentale, per quanto ancora scarsamente utilizzata nei nostri contesti scolastici, al fine di garantire una comunicazione corretta ed efficace con le famiglie, la comprensione reciproca, il superamento di pregiudizi e diffidenze, l'incontro e il dialogo interculturale funzionale ad accogliere la pluralità di storie, culture e linguaggi.

Un esempio particolarmente positivo in termini di comunicazione, comprensione reciproca e costruzione di un rapporto fiduciario viene individuato nel caso dei servizi educativi per l'infanzia. In tali contesti, spesso si stabilisce un'alleanza tra la scuola e la famiglia migrante. I rischi di una scarsa collaborazione vengono, infatti, scongiurati dalla diversa logica che sottende i nidi e le scuole dell'infanzia rispetto a quella della scuola dell'obbligo: nel primo caso la cura e nel secondo l'apprendimento. Nei servizi educativi la presa in carico del bambino avviene da parte di tutto il gruppo insegnanti, che a sua volta presta molta attenzione al coinvolgimento dei genitori e al contesto affettivo di riferimento del bambino.

Il nido rappresenta, inoltre, un "luogo di relazionalità" che può supportare e accompagnare la famiglia migrante nel percorso di crescita dei propri figli con disabilità, a beneficio tanto del bambino quanto soprattutto delle madri, che lì possono trovare uno spazio di conoscenza e di confronto fra loro (migranti e non migranti, con figli con disabilità o senza disabilità) e con le educatrici.

Nella maggior parte dei casi le famiglie migranti vivono problemi di tipo economico e non dispongono di una rete parentale e amicale cui fare riferimento. Tutte le famiglie intervistate nella ricerca realizzata a Bologna hanno avuto un periodo di presenza irregolare in Italia e spesso può capitare di tornare a essere per certi periodi, più o meno lunghi, irregolari. Ciò condiziona negativamente le possibilità di una potenziale e tempestiva presa in carico del figlio con disabilità e dei suoi genitori da parte dei nostri servizi territoriali. Solitamente la famiglia migrante viene descritta dai referenti dei servizi come meno "ideologica" della famiglia italiana nell'accettare la certificazione del proprio figlio con disabilità, ma più vincolata nei movimenti e nella gestione del tempo, a causa delle difficoltà connesse con le emergenze della quotidianità.

A condizionare negativamente i percorsi di inclusione, rafforzando il rischio di isolamento e di esclusione sociale, interviene sicuramente la povertà relazionale. L'essere famiglie che hanno affrontato un percorso migratorio, con il conseguente sradicamento dalla propria terra d'origine, determina una scarsità, se non addirittura assenza, di relazioni significative nei luoghi di vita E questo non solo per la lontananza degli affetti lasciati nel Paese d'origine, ma anche per quella che viene definita "la lontananza della vicinanza", ossia l'impossibilità concreta di rivolgersi a qualcuno, proprio per la mancanza di una rete di sostegno informale o amicale

La persona che risulta più isolata all'interno della famiglia, sia sul piano emotivo che sul piano organizzativo, è la donna, a causa di una minore conoscenza della lingua e minori relazioni sociali. E l'isolamento risulta ancora più accentuato nel caso delle donne sole, che assumono interamente la responsabilità della cura del proprio figlio con disabilità. In alcuni casi le famiglie migranti riescono a portare in Italia i loro parenti più stretti per ricevere un sostegno nella gestione della quotidianità. Si tratta, in questi casi, di parenti che hanno raggiunto la famiglia per svolgere un lavoro di cura nei confronti del figlio con disabilità e che quindi non lavorano e non vivono in autonomia. Il motivo di tali ricongiungimenti, per lo più irregolari, è proprio la disabilità del figlio, per cui l'elemento positivo rappresentato dal ricevere un maggiore aiuto in casa, viene controbilanciato negativamente da una maggiore difficoltà dal punto di vista economico.

Quando le famiglie si trovano in condizioni sociali ed economiche difficili non hanno modo di integrare il lavoro fatto a scuola o in altri momenti di formazione ed educazione e così si determina una maggiore probabilità di fallimento del percorso. I bambini con disabilità figli di genitori migranti risultano penalizzati rispetto ai loro coetanei con disabilità italiani, perché non hanno a casa qualcuno con una competenza linguistica sufficiente per aiutarli nei compiti e/o con un adeguato livello di scolarizzazione;

lo scarto si allarga ulteriormente quando la disabilità richiede percorsi di autonomia di studio molto specifici, basati anche sull'ausilio di tecniche e tecnologie.

La continuità educativa tra scuola ed extrascuola si realizza laddove la scuola sia in grado di organizzare attività pomeridiane ed estive, informali e ricreative, che si collocano al di fuori dell'istituzione scolastica, ma sono strettamente connesse con il lavoro che si fa a scuola.

Gli operatori riscontrano nei genitori migranti differenti rappresentazioni della disabilità e della cura, che derivano dalla cultura di provenienza, e che di conseguenza condizionano la loro reazione nei confronti dell'offerta dei servizi. In alcuni casi l'avere un figlio con disabilità viene vissuto come una sanzione divina, da nascondere, che porta la famiglia a isolarsi anche dalla propria comunità. In altri casi la si vive come una punizione, che la famiglia subisce per comportamenti non accettati dalla comunità. In altri casi ancora si assiste al rifiuto di instaurare un percorso condiviso fra servizi e famiglia, che porta i genitori a lasciare per lunghi periodi il figlio con disabilità nel Paese d'origine o a riportarlo frequentemente dai parenti per trovare conforto e benessere. Aspettative, anche di "guarigione" o "miglioramento", che fanno poi i conti con la realtà che i genitori trovano in Italia: una realtà fatta anche di grosse difficoltà di inclusione in una società che tende a discriminare.

La scuola, nonostante i suoi limiti, rimane il punto di riferimento fondamentale per le famiglie migranti e i loro figli con disabilità. E ciò non solo rispetto ai compiti che le sono propri (istruire, formare, accogliere, orientare ecc.),ma anche per la disponibilità e la capacità di saper rispondere a tutte quelle esigenze proprie della quotidianità (specialisti da contattare, appuntamenti da prendere o spostare ecc.) che normalmente investono l'alunno con disabilità e la sua famiglia, e che si accentuano quando si tratta di famiglie migranti.

Si evidenzia, inoltre, <u>la necessità di incontrare le famiglie migranti nella loro realtà quotidiana, la casa,</u> potenziando gli interventi domiciliari.

Grande importanza viene assegnata al metodo biografico e autobiografico, alla possibilità di raccontare la propria storia. Al contrario, spesso l'operatore tiene poco conto della biografia familiare e personale, mentre è il racconto che crea le condizioni per il dialogo e per l'acquisizione di elementi funzionali alla programmazione di interventi che abbiano senso

Bibliografia

Caldin R., Argiropoulos D., Dainese R., Genitori migranti e figli con disabilità. Le rappresentazioni dei professionisti e le percezioni delle famiglie, in Ricerche di Pedagogia e Didattica 5, 1, 2010.

Disponibile al seguente link:

http://rpd.unibo.it/article/view/1740/1122

Goussot A., Bambini stranieri con bisogni speciali: rappresentazione della disabilità dei figli da parte delle famiglie migranti e degli insegnanti. Una ricerca sperimentale a Cesena: bambini figli di migranti con bisogni speciali, in Ricerche di Pedagogia e Didattica 5, 1, 2010.

Disponibile al seguente link:

http://rpd.unibo.it/article/viewFile/1763/1140

Lepore L., Per uno sguardo antropologico sulla disabilità: i minori disabili stranieri, MINORIGIUSTIZIA, Fasc.3/2011, Franco Angeli.

Disponibile al seguente link:

www.infanziaineuropa.eu/lib/d.php?c=cqzGR

Mei S. (a cura di), *Disabili stranieri: un doppio sguardo per l'inclusione sociale. Rileggere criticamente saperi, modelli e strumenti*, Rete Regionale dei Centri di Documentazione per l'Integrazione della Regione Emilia-Romagna (CDI), Bologna, 2011.

Disponibile al seguente link:

http://www.comune.torino.it/pass/php/4/documenti/fascicolo cdi.pdf

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Servizio statistico, L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità dati statistici. A.S. 2012/2013, Ottobre 2013.

Disponibile al seguente link:

http://www.istruzione.it/allegati/integrazione scolastica degli alunni con disabilita.pdf

Alla fine della sezione ALLEGATO 2: QUESTIONARIO QUBIL

CONTESTO NORMATIVO IN CUI SI COLLOCA IL MINORE STRANIERO DISABILE

- -Legge 30 giugno 1975, n. 396, "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970"
- -Legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,fatta a New York il 20 novembre 1989" [in particolare, gli articoli 2, 20, 22]
- -Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"
- -Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia 1 febbraio 2007, "Abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione"
- -Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" [in particolare artt: 12-16]
- -Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 gennaio 2010, n. 2, "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"

- -Circolare del Ministero della Salute 24 marzo 2000, n. 5, "Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Disposizioni in materia di assistenza sanitaria"
- -Circolare del Ministero della Salute 19 luglio 2007, DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P, "Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione Europea
- -Circolare del Ministero della Salute 19 novembre 2007, DGRUERI/VI/1.3.b.a/20114/P,"Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.lgs. 10agosto 2007, n. 154"
- -Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 maggio 2009, DGRUERI/VI/1.3. ba/9682/P, "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008"
- -Circolare del Ministero della Salute 4 maggio 2009, DGRUERI/VI/.3.b.a/9682, "Nuove mdisposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008"
- -Circolare del Ministero della Salute 24 luglio 2009, DGRUERI/II/15645-P, "Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della Direttiva 2004/38 Nota informativa relativa alla copertura sanitaria degli assistiti stranieri muniti di tessera europea di assicurazione malattia(TEAM)"
- -Circolare del Ministero della Salute 29 aprile 2010, DGRUERI/II/7672-P, "Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, Reg. CE 883/04 (Regolamento di base), Reg. CE 987/09(Regolamento di attuazione), Principi generali e principali innovazioni"
- -Direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000, "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato"
- -Messaggio dell'INPS 4 settembre 2013, n. 13983, "Prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sentenze Corte Costituzionale"

1.5. All'atto dell'iscrizione, quali documenti può richiedere la scuola o l'agenzia formativa?

Permesso di soggiorno

Ai fini dell'iscrizione ad una istituzione scolastica italiana è irrilevante la situazione di regolarità o meno del permesso di soggiorno dello studente e della famiglia.

A tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. D.L.gs.286/98, art.38 com. 1.

Sezione 1: L'iscrizione a scuola e alla formazione professionale

Tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana devono accedere all'istruzione, le istituzioni scolastiche devono accettare la loro iscrizione indipendentemente dalla regolarità del loro permesso di soggiorno. D.P.R. 394/99, art.45 co.1.

L'iscrizione dei minori comunitari ed extracomunitari nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori con cittadinanza italiana. **D.P.R. 394/99, art.45 co.1.**

I minori extracomunitari sono esentati dall'onere di esibizione del "Permesso di soggiorno" per le iscrizioni riguardanti le "prestazioni scolastiche obbligatorie" e all'asili nido. (Istruzione obbligatoria fino al compimento dei 16 anni) D.L.gs.286/98, art.6 co.2.

Per quanto riguarda i documenti anagrafici e sanitari, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la patria potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani.

Documenti anagrafici

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza ecc.) e il codice fiscale, se ne è in possesso.

Il MIUR ha chiarito che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. I genitori di questi studenti devono recarsi presso le segreterie delle scuole, che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione, con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti: una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. Capo VII Regolamento d'Attuazione del Testo Unico- D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394.

L'iscrizione con riserva non osta il conseguimento del titolo conclusivo di studi.

In mancanza d'accertamenti negativi sull'identità del dichiarante, il titolo è rilasciato al suddetto con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, sciogliendo in tal modo la riserva al termine dell'obbligo scolastico.

L'autocertificazione è consentita ai cittadini stranieri "regolari", limitatamente agli stati, fatti e pendenze personali verificabili e certificabili da parte di soggetti pubblici privati (Segreterie scolastiche, preside, ecc...)

Se la "riserva" riguarda la condizione di genitore (incertezza legale sulla filiazione), deve essere sciolta entro sei mesi; in caso di non legalizzazione la scuola deve segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.

Documenti sanitari

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 forniscono indicazioni circa i documenti sanitari da richiedere al momento dell'iscrizione del minore straniero: "La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. E' importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza".

Se i minori stranieri sono privi di documentazione **sanitaria** la famiglia o il tutore legale può rivolgersi all'Azienda sanitaria competente ed eseguire le vaccinazioni richieste. In assenza il Dirigente entro cinque giorni comunica all'Azienda sanitaria Locale di appartenenza dell'alunno ed al ministero della Sanità. **D.P.R 26 gennaio 1999 n. 355 Art. 1, Linee guida del MIUR del 2014.**

In base al nuovo decreto legge sulle vaccinazioni approvato dal Consiglio dei ministri nel Maggio 2017:

- I bambini da 0 a 6 anni dovranno aver fatto i vaccini per poter essere iscritti all'asilo nido e alla scuola materna. L'obiettivo è ridurre al minimo la fascia di popolazione non protetta.
- Per le scuole dell'obbligo (primaria, secondaria di primo grado e biennio della secondaria di secondo grado, cioè fascia 7/16 anni) invece, la mancata vaccinazione porterà a una sanzione pecuniaria nei confronti dei genitori (da 500 a 7.500 euro).
- Si allarga di molto il numero di vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12. Accanto ad antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite b e antipertosse, il governo rende obbligatori l'antiemofilo di tipo B e i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite, varicella, meningococco B e C. Se un bambino ha già avuto una di queste malattie (e dunque non serve il vaccino perché è già immune),

serve un certificato del pediatra che lo comprovi, se necessario anche chiedendo che il bambino sia sottoposto a esami del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

Quindi per quanto riguarda l'iscrizione a scuola:

- all'iscrizione presso qualunque istituto, cioè da 0 a 16 anni, bisognerà presentare il libretto vaccinale. Per gli studenti in obbligo scolastico, si chiederà all'atto dell'iscrizione la certificazione e non l'autocertificazione;
- se non si è in regola con le vaccinazioni o si è in lista di attesa, la scuola dovrà riferire all'Asl la mancata vaccinazione, a sua volta l'ASL avrà l'obbligo di chiamare la famiglia e stabilire il periodo entro cui vaccinare. Se questo non avviene, scatterà la sanzione molto elevata. Il controllo dovrà avvenire ogni anno e non *una tantum*;
- il genitore o l'esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l'obbligo di vaccinazione «è segnalato dalla Asl al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale». Il Ministero della Salute precisa però che non è prevista alcuna sospensione automatica della patria potestà da parte dei tribunali dei minori in caso di rifiuto di vaccinazione.

L'attuazione del decreto partirà da settembre 2017.

Documenti scolastici

Con riferimento ai minori provenienti dall'estero, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati". Come ricordato dalle Linee guida del 2006, il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

La scuola deve richiedere la presentazione di adeguata documentazione che attesti il percorso scolastico del minore. D.Lgs 226/2005 art.1 co.12, nota Prot. N. 465 del 27 gennaio 2012:

- certificati relativi agli studi svolti nel Paese d'origine (tradotto in modo legale)
- dichiarazione autocertificata del genitore o tutore, attestante la classe ed il tipo d'istituto frequentato.

Documenti fiscali esigibili:

La famiglia può mostrare documenti relativi al reddito familiare, atti a definire eventuali esenzioni economiche.

1.6. Da chi deve essere effettuata l'iscrizione del minore? Come deve agire l'istituzione scolastica o l'agenzia formativa, in presenza di alunni minori non accompagnati?

L'iscrizione del minore deve essere effettuata da un genitore o da un adulto legalmente responsabile. Come ricordato dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014, qualora la scuola riscontri che il minore iscritto si trova in stato di abbandono o è un "minore straniero non accompagnato" (cioè privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) deve darne subito segnalazione all'autorità competente, affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari (apertura della tutela, affidamento, collocamento in una comunità per minori, rimpatrio assistito finalizzato al ricongiungimento familiare ecc.).

1.7. Per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, è necessario che lo studente abbia superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione?

Per quanto riguarda l'accesso al secondo ciclo, **l'art. 1, co. 12, del D. Lgs. n. 226/2005** stabilisce che "al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione". Con nota prot. n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha però rilevato che trattasi di una "norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado [, i quali], per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo", sottolineando come tale disposizione operi "su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l'ingresso dell'alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento".

Il Ministero ha, dunque, chiarito che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso nel nostro sistema scolastico, privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

1.8. Si possono iscrivere a scuola anche studenti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico e abbiano già compiuto 16 anni?

Posto che il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto-dovere di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.

1.9. Quali sono i criteri che regolano l'attribuzione della classe agli studenti di origine straniera? Qual è il grado di autonomia delle singole scuole nella scelta delle classi di inserimento e di chi è la responsabilità di tali decisioni?

Nel caso di minori che siano ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (dunque tutti i minori infrasedicenni), l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 45, del D.P.R. 394/199918, mentre nel caso di minori che non siano più sottoposti all'obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l'art. 192, del D.Lgs. n. 297/94. Tale articolo stabilisce che "Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano".

Secondo il Ministero, dunque, "il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione" (nota n.465/2012). Con riferimento a tali casi, la nota del MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisa che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia".

1.10. L'iscrizione a scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno?

L'art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che "l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico".

1.11. Che cosa accade quando un'istituzione scolastica ha raggiunto il numero di iscritti in ogni sezione? Come deve agire il Dirigente? Cosa deve fare il referente all'Intercultura?

Nel caso di iscrizione in corso d'anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano. La scuola può non

accettare il neo-arrivato se abbia raggiunto la capienza massima di iscritti secondo il **C.M. dell'Istruzione** n.2 8/01/2010

In tal caso, la scuola è tenuta a consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell'iscrizione. Nei casi in cui la scuola non possa accettare l'iscrizione in corso per mancanza di posti, dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all'istruzione. Rispetto a ciò Il richiedente non accettato, può sollecitare l'istituzione scolastica ad individuare un'altra scuola atta a garantire il diritto all'istruzione. Circolare del MIUR n.28 del 10/01/2014- Linee guida per l'accoglienza, D.P.R. 275/1999 art.7.

Tale compito dovrebbe essere svolto dalla funzione strumentale per l'Inclusione o dal referente all'intercultura se presente in istituto.

1.12. Esistono delle indicazioni circa la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi e nelle scuole?

La circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito alcuni criteri organizzativi circa la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e nelle singole classi, prevedendo che il numero di tali alunni non possa superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Questo limite ha valore puramente indicativo. Deroghe a tale tetto sono infatti previste dalla stessa circolare in un ampio numero di casi: presenza di alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana; risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri; consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi; ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi; stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

1.13.Che valore ha effettivamente il criterio del limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi e nelle scuole?

Il limite del 30% ha un valore puramente indicativo ed ha lo scopo di prevenire la concentrazione di un alto numero di studenti di origine straniera e con svantaggio linguistico-culturale all'interno di alcuni istituti comprensivi o istituti superiori.

1.14. Che utilità hanno le reti tra scuole e le intese tra scuole? Riguardo a tale aspetto quali sono le iniziative messe in atto dall'AT di Bergamo?

Per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri,

coinvolgendo prefetture, province, comuni. Le istituzioni scolastiche devono prevedere anche la possibile revisione dei loro "bacini di utenza", rivedendone i confini, se utile alla regolamentazione delle iscrizioni.

Tra gli istituti comprensivi dell'ambito, che afferiscono a territori limitrofi, si concorda a volte informalmente una ripartizione equa.

Risulta più difficoltoso mettere in atto le stesse strategie per gli istituti superiori, è però possibile che ogni referente di istituto si prenda in carico l'orientamento e l'eventuale ri-orientamento degli studenti in accordo con le famiglie.

1.15. Quali sono le agenzie presenti sul territorio che si occupano di orientamento?

Non va dimenticato che è indispensabile fornire un'informazione puntuale ai genitori degli alunni stranieri sull'offerta del servizio scolastico presente sul territorio, per favorire una loro scelta consapevole e prevenire quanto più possibile situazioni di iscrizioni superiori al 30% in uno stesso istituto comprensivo o istituto superiore.

Il richiedente può rivolgersi, per un efficace orientamento o inserimento, agli organi preposti sul territorio (Spazio Informagiovani, sindacati, Sportello unico per l'immigrazione, Centri territoriali per l'inclusione, ecc...).

Alla fine della sezione ALLEGATO N°3: SPAZIO INFORMAGIOVANI

1.16. In quali casi la scuola può legittimamente rifiutare l'iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana? Quale procedura deve seguire il Dirigente?

Una scuola può legittimamente rifiutare l'iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi:

- se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l'iscrizione;
- se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima;
- se un minore viene iscritto in corso d'anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.

In tale caso, la scuola è tenuta a consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell'iscrizione. Nei casi in cui la scuola non possa accettare l'iscrizione in corso per mancanza di posti, dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all'istruzione. Tale compito dovrebbe essere svolto dalla funzione strumentale per l'Inclusione o dal referente all'intercultura se presente in istituto.

1.17. Quando è illegittimo il rifiuto dell'iscrizione?

È illegittimo il rifiuto dell'iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:

- mancanza del permesso di soggiorno o dell'iscrizione anagrafica;
- inadeguatezza delle competenze possedute (tranne l'eccezione appena vista riguardante l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado del minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica);
- età ritenuta "troppo elevata", con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado;
- asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili; superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, "presenza di troppi stranieri".

Il rifiuto dell'iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio e potrebbe configurare il reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 co.2 del Codice penale) o, ove vi fosse il consapevole intento di discriminare lo studente straniero, anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 del Codice penale), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l'esercizio di un diritto fondamentale.

Resta fermo il principio in base a cui i minori stranieri o comunitari che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, anche presso un CPIA, hanno diritto di iscriversi nella scuola secondaria di secondo grado a condizioni di parità con i minori italiani, e dunque la loro iscrizione non può essere rifiutata in base alla valutazione delle competenze in ingresso.

1.18. Che cosa può fare il genitore di un alunno di origini straniere, in caso di illegittimità del rifiuto dell'iscrizione?

Ove una scuola si rifiuti di iscrivere il minore, il genitore può richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale o ai Servizi Educativi del Comune di verificare la legittimità di tale rifiuto (ad esempio controllando se effettivamente la scuola non abbia più posti disponibili per l'iscrizione in corso d'anno) e di intervenire per garantire il diritto all'istruzione del minore.

1.19. Cosa accade per quanto riguarda l'iscrizione nei CFP regionali a numero chiuso?

Il sistema di formazione professionale, di competenza regionale, presenta alcune differenze rispetto al sistema scolastico. In particolare, il numero di posti disponibili nei corsi è limitato e dunque, nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori a tale disponibilità, non sarà possibile iscrivere il minore: in tali casi, il minore dovrà assolvere al dovere di istruzione e formazione nell'ambito degli altri percorsi previsti dalla normativa vigente.

1.20. Come possono accedere alle misure per il diritto allo studio le famiglie che hanno il problema della residenza ovvero sono in situazione di irregolarità rispetto al permesso di soggiorno?

L'art. 38, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che ai "minori stranieri presenti sul territorio si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica", specificando che "l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali". L'accesso ai servizi e alle provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione – quali i servizi di sostegno didattico per la prevenzione della dispersione scolastica, le misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, ecc. – deve dunque essere garantito anche ai minori di cittadinanza non italiana, senza discriminazioni fondate sulla regolarità del soggiorno o su altre circostanze. Valgono tutte le considerazioni sopra svolte con riferimento all'iscrizione a scuola. In alcuni casi, gli Enti locali prevedono la residenza come requisito o come criterio preferenziale per formare le graduatorie, ai fini dell'accesso alle misure per il diritto allo studio, così come agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali. Il requisito della residenza esclude, di fatto, i minori figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori figli di cittadini comunitari che non siano titolari del diritto al soggiorno per più di tre mesi, e risulta quindi indirettamente discriminatorio. Alcuni Enti locali prevedono procedure specifiche per fare accedere anche minori non residenti appartenenti a famiglie con problematiche particolarmente gravi, certificate mediante una relazione dei servizi sociali.

ALLEGATO1: ESEMPIO DI CONVENZIONE TRA CPIA BG E lefp

Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore Statale"CESARE PESENTI"

Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo

2035-319416 □ 035-319351

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bgis021002@pec.istruzione.it

Prot	Data
С	ONVENZIONE
Istituto superi	ore
Contro CPIA	

- ✓ Visto l'O.M. n. 455/1997;
- ✓ visto il D. Igs 226/2005 art. 1 c. 12 "Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione";
- vista la L. 296/06, art. 1, c. 622 "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria [...]. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...] L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiori";
- vista la C.M. 24/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del febbraio 2006 "Per offrire risposte positive ai ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono in possesso di tale titolo o di un titolo equivalente (ndr licenza media), vanno previste azioni organiche e di sistema, tenendo conto della flessibilità necessaria a corrispondere alle diverse situazioni degli utenti. Un'importante risorsa per l'integrazione dei ragazzi stranieri è quella rappresentata dai Centri Territoriali Permanenti (O.M. n. 455/97). In particolare, la collaborazione dei CTP con gli organismi di istruzione e formazione professionale, si colloca nel quadro di esperienze già realizzate in molte realtà del territorio e può trovare opportunità di ampliamento e diffusione tramite apposite convenzioni da siglare tra CTP e centri di istruzione e formazione."
- √ Visto il DPR, 394/99 art, 45 comma 2
- ✓ Vista la nota MIUR AOODGOS/465 del 27/01/2012 studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti diistruzione secondaria di secondo grado
- √ Vista Circolare N 1 del 11 febbraio 2016

SI CONVIENE CHE

per gli alunni stranieri che seguono presso gli Istituti superiori un regolare percorso di studio, supportato da interventi specifici per l'apprendimento dell'Italiano come L2, è possibile sostenere l'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione nelle sessioni ordinarie di giugno o in sessioni straordinarie presso il CPIA di riferimento.

L'accesso all'esame è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ frequenza regolare delle lezioni presso l'Istituto superiore (iscrizione non oltre il 30 di novembre);
- ✓ frequenza regolare ai corsi organizzati in Istituto (alfabetizzazione, corsi disciplinari specifici per l'ammissione all'esame);
- ✓ programma integrativo inerente le discipline previste per l'esame di Stato e non contenute nel piano di studio dell'Istituto superiore;
- √ valutazione del livello linguistico raggiunto dallo studente a cura del docente
 alfabetizzatore e del coordinatore del CdC.

Inoltre, per essere ammesso all'esame di Stato, lo studente è tenuto a:

- ✓ presentare la domanda di iscrizione al CPIA per l'ammissione all'esame di Stato firmata, se minorenne, dai genitori;
- ✓ incontrare i docenti componenti la commissione d'esame per un colloquio e per la definizione del programma d'esame;
- ✓ presentare il programma dettagliato.

L'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione dovrà essere sostenuto secondo la normativa vigente (O.M. n. 455/97).

Tale convenzione ha durata triennale (.....); va comunque attivata ogni anno entro il mese di gennaio.

IL DIRIGENTE DELL ISTITUTO	IL DIRIGENTE DEL CPIA

QUBil - Questionario sulla storia linguistica degli alunni bilingui

Lo scopo del presente questionario è quello di raccogliere informazioni sulla storia linguistica del/la bambino/a bilingue, cioè su quali e quante lingue conosce, quando sono state apprese e quanto queste vengono utilizzate dentro e fuori il contesto famigliare.

	Insegnante che	e compila il question	ario
Nome e cognome:			
Classe:		Materia/e:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Scuola:	Da	ta di compilazione del qu	estionario:
A. Dati relativi alla storia ling	UISTICA E AI CONTATTI TRA LI	E LINGUE	
Bambino/a			
Nome e cognome			
Data di nascita	Luogo di nascita		Età
Sesso: M F Classe	Scuola		
O Paese di provenienza (segnare d	con una crocetta): Ll Argent Ll Cina Ll India Ll Romai Ll Turchi	nia	☐ Bangladesh☐ Federazione russa☐ Marocco☐ Sri Lanka☐ Altro (specificare)
O Da quanto tempo è in Italia? _			
O Lingua parlata <u>prevalentement</u>	<u>e</u> in famiglia (segnare con	una crocetta):	
Albanese			☐ Arabo-tunisino
Bengali (Bangladesh)	Cinese	e mandarino	Cingalese (Sri Lanka)
☐ Italiano	Portog	ghese	Punjabi (India o Pakistan)
Rumeno	Russo		☐ Spagnolo
☐ Tagalog (Filippine)	☐ Turco		Urdù (India o Pakistan)
Altro (specificare)			
O Quante lingue parla?			
O Ouali lingue parla?			

© 2013, Giunti O.S. Organizzazioni Speciali – Firenze

BaBIL- Prove per la valutazione delle competenze verbali e non-verbali in Bambini BILingui

Se Sì, indicare a quale età (circa) ha imparato

Organizzazioni Speciali

O Progetto migratorio della famiglia: intendono stabilirsi definitivamente in Italia o la loro permanenza è solo

3

O Professione della madre:

B. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN L1 (O LINGUA DELLA FAMIGLIA) E IN ITALIANO 1. Bambino/a (da

compilare a cura dei genitori e degli insegnanti)

Valutate, su una scala da 1 a 5 (1= scarsa; 5 = buona), la capacità del/la bambino/a di parlare, capire, leggere e scrivere in entrambe le lingue segnando con una crocetta la casella corrispondente.

Per i genitori							
		Lı					
	1 2 3 4 5						
Parlare							
Capire							
Leggere							
Scrivere							
Per l'insegnante							

	Italiano					
	1	2	3	4	5	
Parlare						
Capire						
Leggere						
Scrivere						

2. Genitori (da compilare a cura esclusivamente dei genitori: autovalutazione) (opzionale)

Valutate, su una scala da 1 a 5 (1= scarsa; 5=buona), la vostra capacità di parlare, capire, leggere e scrivere in entrambe le lingue segnando con una crocetta la casella corrispondente.

7	n		4	۱.,
- 1	_	a.	и	r

	Lı			Italiano						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Parlare										
Capire										
Capire Leggere Scrivere										
Scrivere										

Madre

	Lı				Italiano					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Parlare										
Capire										
Capire Leggere										
Scrivere										

Grazie della collaborazione!

I sottoscritti	e gislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei ri dati sensibili.
Firma padre	Firma madre

GIUNTIO.S.

ALLEGATO 3: SPAZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI BERGAMO





Spazio Informagiovani è un servizio di informazione e orientamento del Comune di Bergamo rivolto ai giovani residenti in città o frequentanti un istituto scolastico con sede nel capoluogo, che sono in procinto di compiere una scelta legata al proprio futuro scolastico o lavorativo. Il servizio opera principalmente attraverso due modalità:

1) ATTIVITÀ DI SPORTELLO*: servizio di consulenza individuale o in piccoli gruppi che prevede iniziali colloqui info-orientativi, gestiti da operatori qualificati, cui potrebbero seguire dei percorsi di orientamento specialistico, condotti da pedagogiste esperte nel campo dell'orientamento

NB: *Lo sportello attualmente si trova in Via Del Polaresco, 15; a partire dal 2018 verrà trasferito presso *Urban Center/Stazione Autolinee* con ingresso in P.le Marconi e P.le Degli Alpini

2) PROGETTI INFO-ORIENTATIVI NELLE SCUOLE: realizzazione di progetti info-orientativi presso le scuole secondarie di primo e secondo grado della città, pubbliche e paritarie.

Scuole Secondarie di I grado: da anni viene proposto a tutti gli IC della città un percorso di orientamento alla scuola secondaria di II grado "Partenze Intelligenti" che si compone di azioni rivolte non solo agli studenti ma anche ai genitori e ai docenti. Nel caso in cui un docente volesse visionare il progetto può chiedere informazioni direttamente al servizio oppure rivolgersi al referente dell'orientamento del proprio istituto

Scuole secondarie di Il grado: il servizio è a disposizione degli istituti che vogliano attivare un progetto info-orientativo alla scelta post-diploma, connesso al percorso di studi intrapreso o che richiedano incontri sulla presentazione del servizio.



DOCENTI REFERENTI ALUNNI STRANIERI

COSA POSSONO RICHIEDERE AL SERVIZIO

I docenti referenti degli alunni stranieri (NAI/nati in Italia da genitori stranieri/stranieri di II generazione con famiglie ancora poco informate rispetto al nostro sistema scolastico) possono rivolgersi al servizio per chiedere un aiuto sul tema dell'orientamento o del riorientamento dei loro studenti; gli operatori sono infatti a disposizione per fornire ai ragazzi, alle loro famiglie e ai loro docenti informazioni in merito al sistema scolastico italiano: obbligo scolastico e DDIF, differenze tra i vari titoli di studio, panoramica dell'offerta formativa del secondo ciclo ecc.. Laddove necessario gli operatori del servizio possono avvalersi dell'aiuto di mediatori linguistici e culturali o inviare il ragazzo a servizi specialistici. Il docente può decidere se accompagnare il ragazzo e la famiglia.

Alleghiamo un prospetto di casistiche cui far riferimento per eventuali invii, redatto sulla base dell'esperienza raccolta allo sportello negli ultimi anni.

COME CONTATTARE IL SERVIZIO

Per garantire una consulenza di qualità e individualizzata chiediamo ai docenti che intendano suggerire il servizio ad un alunno, di prendere contatto telefonico per presentare in linea generale il singolo caso; ciò consentirà agli operatori di individuare le strategie migliori di conduzione del primo colloquio, di valutare se avvalersi della presenza di un mediatore e la possibilità di predisporre del materiale informativo personalizzato da lasciare alla famiglia.

Referenti: Alessandra Ciccia 035/399661 – Claudia Mazzoleni 035/399675 informagiovani@comune.bg.it

IL SERVIZIO È PER TUTTI GRATUITO

SPAZIO INFORMAGIOVANI

Via del Polaresco, 15, 24129, Bergamo
Tel. 035/399675-676 Fax 035/399608
informagiovani@comune.bg.it www.giovani.bg.it

ORARI APERTURA

Lunedì, mercoledì e venerdì 15:00-17:00 Per colloqui individuali è necessario fissare un appuntamento

	CASISTICHE
CARATTERISTICHE UTENZA	COSA PUÒ FARE SPAZIO INFORMAGIOVANI
NAI IN ARRIVO NEL PERIODO ESTIVO/SEGRETERIE APERTE/DOCENTI ASSENTI	 Raccolta del bisogno Presentazione sistema scolastico italiano, DDIF Valutazioni circa le possibili tipologie (SSPG/SSSG)* di scuola cui iscriversi Panoramica offerta formativa del secondo ciclo Presentazione corsi italiano per stranieri e progetti territoriali di sostegno allo studio Presentazione corsi tempo libero Presentazione di realtà, servizi e reti del territorio (comune di BG) che favoriscono la socializzazione de giovani
NAI IN ARRIVO IN CORSO D'ANNO/DOCENTE DI RIFERIMENTO CHE RILEVA SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL PERCORSO PER IL QUALE STA RICHIEDENDO L'ISCRIZIONE	Presentazione sistema scolastico italiano, DDIF Panoramica offerta formativa del secondo ciclo Presentazione corsi italiano per stranieri e progetti territoriali di sostegno allo studio Presentazione corsi tempo libero Presentazione di realtà, servizi e reti del territorio (comune di BG) che favoriscono la socializzazione dei giovani
NAI CON ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 16 ANNI	 Valutazioni circa le possibili tipologie (SSPG/SSSG)* di scuola cui iscriversi Primo sondaggio telefonico tra istituti per verificare la fattibilità dell'inserimento e presentare il caso del ragazzo che poi si invierà per approfondimenti Presentazione sistema scolastico italiano, DDIF Panoramica offerta formativa del secondo ciclo Presentazione corsi Italiano per stranieri e progetti territoriali di sostegno allo studio Presentazione corsi tempo libero Presentazione di realtà, servizi e reti del territorio (comune di BG) che favoriscono la socializzazione dei giovani
ALUNNI STRANIERI GIÀ INSERITI AL III ANNO DELLA SSPG CON SCARSA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO	 Presentazione sistema scolastico italiano, DDIF Panoramica offerta formativa del secondo ciclo Presentazione corsi italiano per stranieri e progetti territoriali di sostegno allo studio
ALUNNI STRANIERI DI II GENERAZIONE FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SSPG CON BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO MA CON FAMIGLIA POCO INFORMATA E/O CON POCHE COMPETENZE LINGUISTICHE	Presentazione sistema scolastico italiano, DDIF Panoramica offerta formativa del secondo ciclo
ALUNNI STRANIERI, ANCHE DI II GENERAZIONE, ISCRITTI AD UNA SSSG O AD UN CORSO IEFP CHE INTENDANO PASSARE AD UN ALTRO CORSO DI STUDI (RIORIENTAMENTO)	 Riorientamento
GENITORI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA/FIGLI ANCORA RESIDENTI NEL PAESE D'ORIGINE	 Presentazione sistema scolastico italiano, DDIF Panoramica offerta formativa del secondo ciclo Indicazioni di massima relative alla documentazione da produrre (con eventuale invio a servizi specialistici) Presentazione corsi italiano per stranieri e progetti territoriali di sostegno allo studio Presentazione corsi tempo libero Servizi e reti sul territorio che favoriscono la socializzazione
ALUNNI STRANIERI CHE ABBIANO BISOGNO DI SCRIVERE UN CV, IN CERCA DI UN LAVORO	Indicazioni per la stesura del CV Inserimento del CV nella banca dati bergamo.cv.qui.it** Presentazione dei servizi che si occupano di giovani e lavoro presenti sul territorio (Comune di Bergamo)
ALUNNI STRANIERI GIÀ ORIENTATI E INSERITI IN UN PERCORSO SCOLASTICO CHE ABBIANO BISOGNO DI INFORMAZIONI RIGUARDO A CORSI DEL TEMPO LIBERO /SPORTIVI/VOLONTARIATO	Panoramica delle offerte presenti sul territorio (Comune di BG)

*SSPG: scuola secondaria di secondo grado/SSSG: scuola secondaria di secondo grado

**bergamo.cvqul.it: portale realizzato e gestito da Spazio Informagiovani dedicato a chi cerca e offre lavoro dove i giovani dai 18 ai 35 anni possono inserire il loro CV per essere visibili alle aziende del territorio e candidarsi agli annunci pubblicati

RICORDIAMO CHE:

È NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO CON GLI OPERATORI

I RAGAZZI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO DI RIFERIMENTO

035 399675 (Claudia Mazzoleni)/035 399661 (Alessandra Ciccia) informagiovani@comune.bg.it

SPAZIO INFORMAGIOVANI
Via del Polaresco, 15, 24129, Bergamo
Tel. 035/399675-676 Fax 035/399608
Informagiovani@comune.bg.it www.giovani.bg.it

ORARI APERTURA Lunedi, mercoledi e venerdi 15:00 – 17:00 Per colloqui individuali è necessario fissare un appuntamento



SEZIONE 2

SEZIONE 2 L'INSERIMENTO NELLE CLASSI E IL PERCORSO SCOLASTICO

DOMANDE

- 2.1. Quali sono i criteri utilizzabili per l'inserimento in classe di un alunno straniero?
- 2.2. Quali sono i criteri per la distribuzione degli alunni stranieri nelle classi?
- 2.3. Quali interventi di supporto sono previsti per gli studenti stranieri?
- 2.3.1. Come supportare gli alunni stranieri nell'apprendimenti dell'Italiano L2?
- 2.3.2. Quali sono i criteri per legittimare gli interventi separati dalla classe ordinaria?
- 2.3.3. E' possibile redigere un Piano Didattico Personalizzato per un alunno straniero?
- 2.4. Che cosa si prevede per gli studenti itineranti?
- 2.4.1. Come si accolgono gli studenti itineranti?
- 2.4.2.Quali progetti per l'integrazione degli alunni rom?
- 2.5. Come avviene la valutazione di un alunno straniero?
- 2.6. Quali sono i limiti di assenza annuale?
- 2.7. Chi vigila sul dovere di istruzione e formazione degli alunni stranieri?
- 2.8. Quali norme regolano i viaggi di istruzione degli alunni stranieri all'estero?
- 2.9. Quali normative e prassi per i bambini/e adottati?
- 2.9.1. Quali sono gli interventi didattici con i minori adottati?
- 2.9.2. Come iscrivere i minori adottati e quali sono i tempi di inserimento?
- 2.9.3. Quali azioni e attenzioni verso i minori adottati da parte degli operatori della scuola e delle famiglie?
- 2.10. Quali servizi sono previsti per gli affidi familiari?
- 2.11. Quali supporti alle scuole dalle cooperative territoriali?
- 2.12. Quali supporti alle scuole dall'Università?

2.1. Quali sono i criteri utilizzabili per l'inserimento in classe di un alunno straniero?

Classe di inserimento

Per quanto riguarda i minori provenienti dall'estero si applicano l'art. 45 del D.P.R. 394/99 e, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, l'art. 192 del D.Lgs. n. 297/1994.

Nella nota n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha fornito importanti indicazioni in materia, distinguendo tra minori infrasedicenni e minori ultrasedicenni:

Minori infrasedicenni

L'<u>art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999</u>, stabilisce che: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."

Gli slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e sentita la famiglia.

E' opportuno che il Collegio dei docenti individui dei referenti per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, e per la verifica delle competenze in ingresso (test in L1, prove trasversali, prove logico-matematica in diverse lingue) ai fini della assegnazione alla classe di appartenenza e della predisposizione del percorso didattico.

** Segnalazione di siti in calce al prontuario (prove ed esercitazioni)

Minori ultrasedicenni

Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica <u>l'art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 297/1994</u>: il consiglio di classe può dunque consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dalla norma già citata.

La normativa vigente attribuisce quindi alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione. (Fra i criteri da considerare: percorso pregresso nel paese d'origine, competenze in lingua L1, competenze

trasversali, **competenze pratiche** in relazione al percorso di studio da intraprendere, non certificate ma possedute).

2.2.Quali sono i criteri per la distribuzione degli alunni stranieri nelle classi?

La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri.

L'art. 45 del DPR 394/99 stabilisce infatti che "l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani" e che "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi", specificando che "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri" (co. 3).

La <u>circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010</u> sottolinea l'importanza che *si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e che sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.*

La normativa vigente non consente l'istituzione di classi speciali separate di soli studenti stranieri neanche come fase transitoria.

Sito: Accoglienza linguistica

http://nuovo.comprensivocervarese.it/wp-content/uploads/2014/10/Prima-accoglienza-linguistica.pdf

tabelle comparative alla voce intercultura nel sito del CTI Bergamo:

http://www.istitutodeamicis.gov.it/cti-bergamo-ambito-1/

Nota MIUR e documento a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura – 10 raccomandazioni

http://istruzioneer.it/2015/09/10/documento-diversi-da-chi-raccomandazioni-per-lintegrazione-degli-alunni-stranieri-e-per-lintercultura/

2.3. Quali interventi di supporto sono previsti per gli studenti stranieri?

2.3.1 Come supportare gli alunni stranieri nell'apprendimenti dell'Italiano L2

Il Ministero dell'Istruzione specifica la possibilità di "creare gruppi di lavoro, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana", ad esempio nella forma di Laboratori di Italiano L2.

L'art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99 stabilisce a tal proposito che "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata, inoltre, mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

L'art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009, inoltre, prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana".

Si ricorda infine come, nella <u>circolare dell'8 gennaio 2010</u>, il Ministero dell'Istruzione suggerisse alle scuole le seguenti misure per promuovere l'apprendimento dell'italiano L2: <u>attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa; partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio; possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola – se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).</u>

Gli interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano e di prevenzione della dispersione scolastica di minori di cittadinanza non italiana possono essere realizzati anche:

- attraverso i finanziamenti di cui all'art. 9 del CCLN Comparto Scuola destinati alle scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio
- nell'ambito dei progetti attivati dagli Enti locali contro la dispersione scolastica
- con percorsi estivi e pomeridiani organizzati da Cooperative che operano nel territorio bergamasco
- con il supporto di facilitatori linguistici dell'Università di Lingue e Letterature straniere di Bergamo

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/66635.pdf

- progetti di tutoraggio di studenti stranieri inseriti nelle ultime classi degli istituti superiori

Si segnala il sito del CTI-Bg (http://www.istitutodeamicis.gov.it/cti-bergamo-ambito-1/ il CTI è nella home page a destra) dove si possono consultare alla voce FORMAZIONE il PROGETTO "NON PERDIAMOCI DI VISTA" strutturato in 3 moduli:

- modulo 1 La classe multiculturale, il bilinguismo, l'italstudio
- modulo 2 Revisione del curricolo in prospettiva interculturale
- modulo 3 Co-progettazione con le risorse del territorio

In ogni modulo ci sono materiali e video.

Sul sito indicato sono presentati alla voce INTERCULTURA materiali utili all'accoglienza, all'inserimento nelle classi, a percorsi di italiano L2.

In particolare si segnala il progetto "Di.Sco. Volante" contro la dispersione scolastica, attuato in collaborazione con il Patronato S. Vincenzo (progetto, monitoraggio e video).

2.3.2. Quali sono i criteri per legittimare gli interventi separati dalla classe ordinaria?

Ove vengano messi in atto interventi differenziali, in cui lo studente di cittadinanza non italiana viene separato dalla classe ordinaria, come ad esempio l'inserimento in laboratori di alfabetizzazione e di italstudio per soli studenti stranieri in orario curricolare, è necessario tenere in considerazione una serie di condizioni, affinché tali misure possano rappresentare efficaci strumenti di promozione di pari opportunità di istruzione e non rischino invece di trasformarsi in misure discriminatorie.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che l'inserimento di allievi non italofoni in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se:

- a) è finalizzato a promuovere pari opportunità e in particolare a garantire un adeguato supporto per l'apprendimento dell'italiano L2, al fine di compensare le condizioni di svantaggio iniziali; tali interventi non possono invece essere adottati per altre finalità, come ad esempio "alleggerire" l'impegno degli insegnanti di classe o venire incontro alle richieste di genitori italiani preoccupati dal fatto che la presenza di stranieri possa rallentare il programma della classe;
- b) è adottato sulla base <u>di un'adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche</u> dello specifico allievo, non in generale nei confronti di tutti gli studenti stranieri (dunque gli studenti stranieri con un buon livello di competenze linguistiche, come la quasi totalità dei minori nati in Italia o ricongiunti in età precoce, non possono essere inseriti in laboratori separati);
- c) il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell'allievo in modo che sia in grado di superare lo svantaggio iniziale e di seguire quindi il programma della classe ordinaria nel più breve tempo possibile;
- d) l'intervento differenziale cessa non appena l'allievo abbia raggiunto competenze sufficienti: a tal fine, devono essere adottate <u>adeguate procedure di monitoraggio per valutare i progressi compiuti e devono</u> essere definiti chiaramente condizioni e modalità per il pieno inserimento nella classe ordinaria.

2.3.3. E' possibile redigere un Piano Didattico Personalizzato per un alunno straniero?

La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo "svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale".

Il MIUR ha chiarito che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: "essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato".

Il MIUR ha specificato che per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, <u>privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati</u>, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

Modelli PDP per studenti stranieri si possono trovare sul sito del CTI Bergamo alla voce INTERCULTURA:

http://www.istitutodeamicis.gov.it/cti-bergamo-ambito-1/

Modello PDP per alunni con BES:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b6f5e6ad-700e-4be3-9c57-ebc9da9bea93/dsa modelli pdp.zip

2.4. Che cosa si prevede per gli studenti itineranti?

2.4.1 Come si accolgono gli studenti itineranti?

Per la tematica si consiglia la consultazione del sito:

http://www.istitutocomprensivoasola.gov.it/sites/default/files/Luisa/accoglienza neoarrivati itineranti-schema procedurale.pdf

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI ITINERANTI

Con il termine attrazionisti (o giostrai) si intende indicare tutte quelle persone che gestiscono le attrazioni dei luna park, degli spettacoli viaggianti, dei circhi e che sono soggetti a continui spostamenti per la loro attività. I percorsi degli attrazionisti possono anche essere consolidati ed avere soste abituali in determinati periodi dell'anno, ma gli spostamenti sono numerosi e nel periodo scolastico si possono anche contare dieci quindici spostamenti di piazza, sia in ambito regionale sia extraregionale. In tale contesto, meritano un'attenzione particolare i figli degli attrazionisti in età scolare. Il loro iter scolastico, per forza di cose itinerante, è costellato di varie tappe, più o meno lunghe e di tanti incontri con insegnanti e compagni di classe. In questi casi la scuola deve cercare di accogliere le esigenze dei bambini/ragazzi nel miglior modo possibile, cercando di capitalizzare al massimo sul piano educativo le esperienze di vita, di cui gli attrazionisti sono portatori.

Il Protocollo (visibile sul sito indicato) è finalizzato alla piena inclusione degli alunni itineranti nella scuola materna, primaria e secondaria di 1°grado" e sancisce il passaggio dal "diritto di accesso" alla scuola al"diritto di percorso". Una scolarizzazione che si realizzasse attraverso il mero adempimento dell'obbligo di frequenza, senza tener conto delle specifiche esigenze degli alunni, oltre a rivelarsi del tutto inefficace, tradirebbe lo spirito sia del nostro ordinamento scolastico sia dei fondamentali principi informatori di una moderna società civile. Non va dimenticata la bilateralità del principio dell'obbligo, che impone alle famiglie degli alunni di garantire ai figli la frequenza e alla scuola il dovere di predisporre, per quanto possibile, un'organizzazione proficua, soddisfacente e rispondente ai reali bisogni degli stessi.

Il Protocollo contiene criteri e indicazioni riguardanti l'inserimento degli alunni itineranti e definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici.

Gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione devono risultare iscritti ad una scuola che si assume la presa in carico del minore, fino ad eventuale scelta diversa della famiglia. La stessa scuola è responsabile di acquisire gli esiti dello scrutinio finale e curare la documentazione certificativa.

Esempi di schede di accompagnamento percorso studenti itineranti:

scheda accompagnamento 1 (Istituto De Amicis)

scheda accompagnamento 2 (istituto Brembate Sotto)



Ministero della Pubblica Istruzione IC "E. De Amicis"

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo

SCHEDA DI RILEVAZIONE – ALUNNO SCUOLA CLASSE PRESENTE A SCUOLA DAL LASCIA LA SCUOLA IL N. GIORNI DI ASSENZA NEL PERIODI DI ISCRIZIONE ALLA SI PROVE DI INGRESSO PER LA VERIFICA DI COMPETENZE: Se si: RISULTATO DELLE PROVE	CUOLA'SI NO	
Nel periodo di frequenza: Abilità acquisite in ogni singola disciplina	······································	
Eventuali preferenze per attività e metodologie di apprendimento		×
	••••••	
	<i></i>	
Socializzazione e comportamento		
Socializations of comportations		
		••••••
		••••••
Eventuali annotazioni		
Cognome e nome dei docenti che hanno inserito i dati:		
		e 2 t
Recapito telefonico scuola		
	•	
imbro della scuola		



Tel. 035.294148 Fax 035.301650 e-mail: deamicis.bg@tin.it web:www.istitutodeamicis.it





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo di Brembate Sotto

Via Oratorio n. 14 - 24041 BREMBATE (BG)
Tel: 035 801047 - 035 801447 - Fax: 035 4874731
info@icbrembate.it - C.F. 91026030162

Α	lunno/a .		•		nato/a	a	il	5	-	v	-	
Scuola	Primaria	"A.	Manzoni"	dell'	Istituto	Compren	sivo d	i Br	rem	bat	e Soti	to

data di arrivo il data di partenza il _____ classe sez_

DISCIPLINA	ARGOMENTI TRATTATI	NOTE VALUTATIVE	FIRMA DOCENTI
Lingua Italiana			
Lingua Straniera			
Storia			
Geografia			
Matematica		1	
Scienze			
Informatica/ Tecnologia			
Musica			
Arte e Immagine			
Scienze Motorie			
Religione Cattolica/ alternativa			
Comportamento			-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

2.4.2. Quali progetti per l'integrazione degli alunni Rom?

NORMATIVA ROM SINTI:

http://www.icrodaribaranzate.gov.it/wp-content/uploads/2012/09/ALUNNI-ROM-NORMATIVA.pdf

Progetti significativi attuati in Calabria per l'accoglienza e integrazione alunni ROM:

http://www.regione.calabria.it/istruzione/allegati/rom.pdf

In questo progetto si legge al punto 6: il livello di scolarizzazione dei Rom.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e consegnata il 12 gennaio 2011 sulle problematiche connesse all'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, ha permesso di approfondire alcune problematiche specifiche relative all'inserimento di studenti appartenenti alle comunità, Rom.

In particolare nell'indagine si è posta molta attenzione alle questioni collegate al rapporto degli alunni appartenenti a queste comunità con il sistema scolastico nazionale, ponendo in particolare l'accento sul fatto che la presenza di bambini rom nella scuola italiana è, in linea generale, condizionata da stereotipi e pregiudizi che conducono, insieme ad altri fattori, al fallimento del progetto educativo, con una gestione distante dalle normali dinamiche della diversità culturale e della strategia interculturale [7a Commissione della Camera, 2011]. L'indagine sottolinea altresì che il bambino rom appartiene ad una cultura di tipo orale, totalmente diversa da quella italiana e presenta processi cognitivi e affettivi diversi dagli altri bambini, che ne "limitano" un approccio positivo alla didattica tradizionale erogata dalla scuola Italiana.

Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione dei Rom, i dati, per quanto sempre difficili da verificare, forniscono un quadro di forte ritardo e di grande penalizzazione: sarebbero almeno 20 mila i Rom sotto i dodici anni, in grandissima parte romeni e jugoslavi, che evadono l'obbligo scolastico in Italia e si stima che "i restanti coetanei Rom e Sinti siano in un generalizzato ritardo didattico di non meno di tre anni" [SENATO DELLA REPUBBLICA, 2010]. La percentuale dei bambini rom che evadono l'obbligo scolastico è elevata e purtroppo non si è in alcun modo in grado di fornire dati certi, non essendosi ancora attivato un progetto di monitoraggio a livello nazionale in grado di rilevare il numero reale dei minori che evadono la scuola dell'obbligo. Infatti i dati forniti dalle scuole rispecchiano solo in parte la realtà: per avere dati certi risulta essenziale contattare i Rom famiglia per famiglia, negli alloggi, nelle case nei terreni privati, nelle aree comunali e nei campi sosta. Esiste una atavica resistenza all'interno di alcuni gruppi di Rom nel mandare i bambini a scuola, dovuta soprattutto al fatto che i genitori riconoscono valida solo la loro cultura per la formazione dei figli.

Per avere un qualcosa che possa somigliare a un dato certo bisogna utilizzare il censimento della Croce Rossa nei campi Rom di Roma e considerarlo una proiezione del valore sulla totalità dei Rom in Italia: dalla lettura dei dati si evince che il 41,42% degli individui Rom non ha alcun livello di istruzione, l'8,44% ha completato il ciclo di studi elementari e il 13,29% ha conseguito la licenza media. Soltanto l'1,10% ha ottenuto un diploma quinquennale di scuola superiore e solo lo 0,26% è giunto alla laurea quinquennale.

Ne "La pubblicazione sulle minoranze senza territorio" [2006] il Ministero dell'interno individua le radici di questa scarsa scolarizzazione, non tanto nel nomadismo, quanto nelle "difficili condizioni economiche nonché in una certa diffidenza verso la scuola, vista come espressione di una società che si è mostrata ostile e che per la sua azione assimilatrice è vista come pericolosa per la propria identità", ciò è confermato anche

dal fatto che nelle comunità Rom che vivono in buone condizioni economiche —i giovani cominciano a frequentare le scuole superiori e qualcuno anche l'università, fatto questo ormai non eccezionale in altri paesi europei".

Per avere dati certi sulla presenza di Rom all'interno del sistema scolastico nazionale è possibile consultare l'indagine statistica annuale del Ministero dell'istruzione "Alunni con cittadinanza non italiana", dove esiste una sezione dedicata in modo specifico agli alunni " nomadi".

Nel Settembre del 2008 è stata organizzata la I Conferenza Europea sui Rom a Bruxelles che ha rappresentato il primo passo con il quale le istituzioni europee e nazionali, le organizzazioni della società civile e le associazioni Rom si sono confrontate per discutere dell'atavico problema dell'esclusione sociale dei rom. La Conferenza ha lanciato la Piattaforma Europea per l'inclusione dei Rom, al fine di sostenere e sollecitare l'azione degli stati che gestiscono in via prioritaria, con le autorità regionali e locali, i settori chiave dell'integrazione: **istruzione**, occupazione, alloggio e salute. La Piattaforma ha definito dieci principi che basati sulle esperienze di successo realizzate da alcuni Paesi per programmare e gestire in maniera coordinata gli interventi a favore dei Rom.

I dieci punti della Piattaforma sono:

- 1. promuovere politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie;
- 2. adottare un approccio per target esplicito ma non esclusivo;
- 3. operare nella direzione del mainstreaming;
- 4. rafforzare l'approccio interculturale;
- 5. considerare la dimensione di genere;
- 6. trasferire buone pratiche;
- 7. utilizzare pienamente tutti gli strumenti comunitari già esistenti;
- 8. coinvolgere le autorità regionali e locali;
- 9. coinvolgere la società civile;
- 10. partecipazione attiva dei rom.

Il punto 4 - Rafforzare l'approccio interculturale-, vuole coinvolgere la popolazione rom insieme a soggetti della comunità nel suo insieme. Lo sviluppo di un approccio orientato all'interculturalità, per essere efficace, deve avvenire congiuntamente con la promozione di campagne di sensibilizzazione volte a contrastare pregiudizi e stereotipi. Negli ultimi anni in molti paesi europei, i governi stanno producendo politiche, a volte riuscite altre no, volte ad implementare e finanziare adeguatamente misure che permettano di promuovere efficacemente l'integrazione dei rom emarginati nel sistema scolastico pubblico.

Sezione 2: L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico

Sono due i documenti che negli ultimi anni definiscono il quadro normativo e i principi generali per l'integrazione scolastica di bambini di diverse provenienze culturali, compresi i minori Rom. Il primo è la Circolare del Ministero dell'istruzione n. 24: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", del 1 marzo 2006.

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee guida integrazione alunni stranieri.pdf

Il secondo documento di indirizzo generale è "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, Ministero dell'istruzione, ottobre 2007, http://www.centrocome.it/wpcontent/uploads/2014/11/pubblicazione intercultura.pdf, all'interno del quale sono esplicitati i principi e le azioni che definiscono il "modello"nazionale per l'accoglienza e l'integrazione di minori di origini culturali diverse, compresi i gruppi Rom e Sinti. I principi generali a cui fa riferimento il documento sono i seguenti:

- 1. l'universalismo ovvero il riconoscimento dei diritti dei minori a partire dalle norme previste dalla convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia approvata dall'Onu nel 1989, confermata dall'Italia nel 1991;
- 2. la scuola comune, quindi l'inserimento degli alunni stranieri e di differenti culture nella scuola comune, all'interno delle normali classi scolastiche;
- 3. la centralità della persona, quindi la valorizzazione della persona nella sua unicità biografica;
- *4. l'intercultura,* quindi la promozione del dialogo e del confronto tra le culture, per tutti gli alunni e a tutti i livelli di insegnamento.

Per ultimo va ricordato il **Protocollo d'Intesa per la tutela dei minori Rom, Sinti e Camminanti tra Ministero** dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Opera Nomadi.

L'obiettivo di questo è contenere la dispersione scolastica e eliminare l'abbandono scolastico, attraverso la realizzazione di azioni progettuali congiunte tra il Ministero, L'Opera e gli enti locali dei territori interessati da forte presenza di popolazioni nomadi. L'Opera Nomadi si è impegnata a sensibilizzare le comunità dei rom, sinti e camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo. Sono previste convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione scolastica, coinvolgendo anche gli enti locali. L'Opera organizzerà iniziative di formazione per mediatori linguistici e culturali Rom, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza, e assicurerà la presenza del proprio personale qualificato all'interno delle comunità Rom, ai fini di agevolare, secondo i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei, la scolarizzazione dei minori e le azioni di monitoraggio e rilevazione avviate dal Ministero in accordo con gli Enti Locali.

Buone pratiche di inserimento

La Comunità di Sant'Egidio, nel 2008, per dare un segnale nel campo della scolarizzazione dei rom, ha fatto nascere il programma "Diritto alla Scuola, Diritto al Futuro", pensato per ottenere quello che al livello europeo si definisce scolarizzazione di qualità: una frequenza assidua, un apprendimento come gli altri minori, buoni risultati.

(È un programma realizzato dalla comunità di Sant'Egidio finanziato nel 2008/2009 con il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e per gli anni successivi dalla Fondazioni Mediolanum).

Il programma, implementato e realizzato in collaborazione con le scuole del territorio e le associazioni che si sono occupate della scolarizzazione, ha come obiettivi la prevenzione e il contrasto dell'"evasione scolastica e la promozione di una piena partecipazione degli alunni Rom alla vita della scuola; aumentare la percentuale di successo nel completamento dei differenti percorsi scolastici, educando le famiglie alla piena comprensione del ruolo della scuola nella crescita dei minori. I primi due anni di implementazione del progetto hanno portato la frequenza dei borsisti dal 52% all"82%. Il progetto prevedeva dei punti cardine così esemplificabili:

- Concessione Borse di studio per alunni Rom e Sinti meritevoli concesse direttamente alle famiglie Rom;
- interventi di coinvolgimento dei genitori e delle famiglie rom delle famiglie del territorio;
- interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dell'"antigitanismo"; attività extracurricolari a cui partecipano minori Rom aperte a tutti i minori della scuola; docenza aggiuntiva in orario extrascolastico;
- utilizzo di un mediatore culturale Rom con funzione di raccordo con le scuole e le istituzioni del territorio;
- coinvolgimento dei genitori dei minori coinvolti dal progetto.

Il contratto di borsa di studio è sottoscritto dalla Comunità di Sant'Egidio e la famiglia del bambino e consiste in un contributo di 100 euro mensili a fronte del conseguimento di alcuni obblighi:

- Non superare 3 assenze mensili non giustificate. La scuola richiede una presenza minima del 75% dei giorni di lezione. Prendendo una media di 21 giorni di giorni effettivi di lezione al mese il bambino dovrebbe frequentare almeno 15 giorni al mese. Secondo il contratto la frequenza richiesta è di almeno 18 giorni.
- L'obbligo da parte dei genitori del bambino di avere regolari contatti con gli insegnanti.
- L'assegnatario si impegna a che suo figlio frequenti regolarmente la scuola ed adempia rigorosamente a tutti i doveri scolastici e alle attività extrascolastiche comprese quelle del periodo estivo.

La riuscita del progetto si deve al fatto che in Italia i privi di mezzi, per costituzione, (afferma la Comunità di Sant'Egidio) hanno il diritto di essere aiutati con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze .. Questo esempio delle borse di studio è un esempio innovativo che potrebbe facilmente estendersi, con il coinvolgimento orizzontale delle istituzioni preposte.

Altri progetti presentati nel documento prevedono figure specializzate che intervengono in tutte le fasi dell'attuazione. In particolare gli operatori coinvolti sono:

- Referenti di campo, operatori che svolgono la funzione di coordinamento degli educatori e accompagnatori che operano nel campo, di mediazione con la comunità del campo.
- Educatori che curano i rapporti con i bambini e adolescenti nomadi, con le scuole, la sensibilizzazione degli adulti nomadi al mondo della scuola e curano le attività del progetto finalizzate all'integrazione territoriale.
- Accompagnatori che accompagnano i bambini dal campo alla scuola e viceversa.

Il Comune di Milano, nei progetti che ha finanziato volti a favorire il processo di scolarizzazione dei minori Rom e Sinti, ha promosso l'attivazione di un servizio svolto da mediatrici Rom che effettuano il loro lavoro sia all'interno delle classi sia delle comunità. Attraverso l'utilizzo delle mediatrici il Comune di Milano non solo interviene sui minori e sulle famiglie ma favorisce anche il processo di emancipazione delle donne della comunità. Un progetto molto interessante, in questo senso, avviato nel 2009 nella città lombarda è "Giovani nomadi....liberi di imparare" che vuole favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di bambini e adolescenti favorendo l'avvio di quest'ultimi ai percorsi di formazione professionale. Il progetto intende, inoltre, aumentare i livelli di scolarizzazione dei minori rom promuovendo percorsi di integrazione sociale. A tale scopo il progetto prevede interventi di monitoraggio del percorso scolastico, attività di promozione e socializzazione, formulazione e accompagnamento al progetto professionale, servizio educativo alle famiglie. Quest'ultima problematica è la parte più interessante del progetto, in quanto molto rilievo vengono date alle azioni atte alla sensibilizzazione delle famiglie rivolte. L'obiettivo prioritario è quello di lavorare sulle resistenze presenti riguardo al timore di esporre i figli alle possibili contaminazioni culturali che possano minacciare l'identità della comunità. Il progetto cerca la condivisione con la famiglia del progetto formativo e scolastico del proprio figlio/a, perché appoggi e contribuisca direttamente al successo dei percorsi intrapresi dai propri figli e prevede varie forme di sostegno economico che allentino la pressione della famiglia sui ragazzi e che li liberino dalle tradizionali "attività" a cui in genere vengono destinati.

In particolare i principali obiettivi e le relative azioni previste sono:

- Aumentare i livelli di scolarizzazione dei minori rom favorendo percorsi di integrazione sociale;
- Incrementare la consapevolezza e la fiducia delle famiglie rispetto all'utilità dell'istruzione;
- Consentire ai minori Rom di sviluppare una crescita personale in termini di senso del divenire, capacità di investimento verso se stesso e l'attività formativa e la scuola;
- Intervenire sulle famiglie più disagiate per l'inserimento scolastico dei bambini;
- Accoglienza, affiancamento educativo e attività di supporto scolastico
- Servizio educativo alle famiglie
- Attività di informazione e orientamento
- Sviluppo di un pre-progetto professionale
- Formulazione del progetto professionale
- Avvio e accompagnamento al progetto professionale

Sintesi

Qualunque progetto che abbia l'obiettivo di scolarizzare le popolazioni rom, non può prescindere dal sostegno alle famiglie, sociale ed integrativo, non può prescindere da politiche di scolarizzazione in cui la famiglia sia parte integrante delle azioni scolastiche. Risulta indispensabile, infatti, proporre politiche di scolarizzazione che abbiano incisivi interventi educativi extrascolastici, dentro un quadro di duplice tensione in grado di non contrapporre il minore rom alla propria famiglia e a pensare percorsi di sostegno ed emancipazione mai solo per i bambini ma, differenziati, anche per gli adulti: se si vuole sostenere la scolarizzazione dei bambini occorre mostrare il vantaggio della formazione anche agli adulti.

Sostegno all'apprendimento attraverso le seguenti azioni:

- a. Accertamento della effettiva conoscenza e competenza linguistica, in modo da attivare una didattica integrata e/o un sostegno individualizzato, che può arrivare ad una vera e propria alfabetizzazione. Fondamentale a questo scopo può essere il supporto del mediatore culturale e del facilitatore di lingua. In particolare queste figure devono essere viste come risorse interne alla scuola, con cui condividere il progetto educativo didattico fin dalla sua stesura. Un aspetto che va pianificato è l'individuazione di un orario preciso per l'intervento a scuola degli operatori.
- b. Tutte le aree/materie debbono essere coinvolte nell'educazione linguistica. Se l'italiano è per il bambino zingaro una seconda lingua in classe i docenti di tutte le aree/materie dovranno semplificare la lingua per veicolare il più possibile informazioni e concetti essenziali, avere l'accortezza di formulare richieste all'alunno con frasi brevi, istruzioni semplici, utilizzare il più possibile rappresentazioni visive, immagini esemplificative, esattamente come dovrebbero comportarsi con un alunno straniero.
- c. Un approccio quanto più graduale possibile in quanto la diversità delle due culture e il profondo senso di estraneità che il bambino potrebbe avvertire, può determinare in lui un atteggiamento molto reticente: la mediazione dell'adulto sarà fondamentale; è importante rispettare anche un eventuale momento iniziale di silenzio da parte dei bambini, sollecitandoli gradualmente ad esprimersi.
- d. Motivare all'apprendimento. I bambini Rom sono mandati a scuola soprattutto con l'obiettivo di imparare a leggere e a scrivere; ciò nonostante la nostra. scuola è vissuta con forti resistenze per l'estraneità verso valori e modalità educative applicate, nonché per i contenuti trasmessi. Pertanto, bisognerebbe individuare alcuni contenuti/attività che lascino spazio alla cultura d'origine e che determinino un reale coinvolgimento del bambino. Fondamentale in questo senso è il coinvolgimento del mediatore culturale, che più di altri può intervenire nella valorizzazione della interculturalità.
- e. Privilegiare i laboratori. Maggiori risorse possono provenire dalle materie tecnico-pratiche-espressive e fisiche: tutte la attività laboratoriali possono essere più integranti, in particolare attraverso azioni che mirino alla partecipazione attiva dei minori rom;

Nel documento della Regione Calabria si può infine trovare l' **ALLEGATO "PROGETTO D'INCLUSIONE ROM: I COME INCLUSIONE"-esempio utile e trasferibile anche nelle nostre scuole.**

2.5. Come avviene la valutazione di un alunno straniero?

L'<u>art. 1, co. 9 del D.P.R. 122/2009</u> stabilisce che "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani."

Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

L'art. 4 del DPR n. 275/1999 assegna alle istituzioni scolastiche la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'articolo successivo.

L'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 recita che "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento". Ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico — per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

2.6. Quali sono i limiti di assenza annuali?

Frequenza scolastica e limite di assenze

a. Scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato.

Riferimento normativo: <u>Decreto legislativo n. 59 del 2004, art 11, comma 1 e successive modifiche.</u> <u>https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/dl190204.pdf</u>

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Riferimento normativo: <u>Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10 http://www.istruzione.it/esame di stato/Primo Ciclo/normativa/allegati/dpr122 2009.pdf</u>

b. Scuola secondaria di secondo grado

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Riferimento normativo:

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7 http://www.istruzione.it/esame di stato/Primo Ciclo/normativa/allegati/dpr122 2009.pdf

Assenze a scuola: deroghe, malattie e certificato medico

Ci sono due condizioni da rispettare affinché questo avvenga:

- 1. Avere delle comprovate e documentate motivazioni per le assenze
- 2. Possedere un numero di valutazioni sufficiente a poter portare a compimento l'anno.

Quali sono i casi in cui il Consigli di Classe può decidere distabilire una deroga a questa legge?

- Motivi di salute comprovati da certificati medici, come ricoveri in ospedale o cure domiciliari che non permettono allo studente di muoversi da casa.
- Motivi personali e/o di famiglia (ogni Istituto valuterà la gravità del problema e deciderà come procedere).
- Partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno.
- Calamità o disastri naturali che coinvolgono determinate zone del territorio italiano (in tal caso sarà proprio il Miur a spostare il limite massimo di assenza consentite).

Ognuna di queste tipologie di assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata e documentata.

Si fa, inoltre, riferimento a:

-Linee Guida per l'Accoglienza e l'Integrazione degli Alunni Stranieri 2014 – MIUR, parte II punto 4: hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214

- Linee guida per la certificazione delle competenze nel 1°ciclo di istruzione 2017: http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee-guida 2017.pdf DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg

- Linee orientative definitivo UST (con tabelle riferite a situazioni particolari). http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2012/10/Linee-orientative-definitivo-11.pdf
- "Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri" con riferimento agli Esami di Stato. http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg14135 12/
- Valutazione alunni stranieri progetto A.L.I.A.S Direzione Scientifica: Prof. Paolo Balboni. http://casadelleculture2.racine.ra.it/pdf/La%20Valutazione%20degli%20alunni%20stranieri.pdf
- Protocollo orientativo sulla valutazione: http://iccastegnato.gov.it/wp-content/uploads/sites/59/2015/02/Dcumento-valutazione-CTI9.pdf

SUGGERIMENTI SITOGRAFICI PER PROVE D'INGRESSO e altri materiali :

- -Test di matematica in 30 lingue su 6 livelli: http://galileo.crdp-aix-marseille.fr/mathsenaf/
- Prove d'ingresso di italiano L2 per scuola primaria e secondaria di primo grado: http://www.padovanet.it/informazione/prove-di-ingresso-di-italiano-l2
- Prove d'italiano L2, livello A1-A2:
 http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=245
- Materiali per l'accertamento di competenze in L1 e in matematica per la scuola primaria: http://istruzione.comune.modena.it/memo/Sezione.jsp?idSezione=2298
- Prove di comprensione in L1 in varie lingue su tre livelli di difficoltà: http://www.clg-hugo-sete.ac-montpellier.fr/atoutcri/Atoutcri3/Evaluation/Lecture/Index.htm
- Prove accertamento bilingue per varie classi e discipline: http://www.comune.pontassieve.fi.it/centro-interculturale/schede-accertamento-competenze-alunni-stranieri-neoarrivati

Esercitazioni per livello base, intermedio e avanzato:

<u>www.istruzioneer.it</u> (2013- rai educational)
http://www.zanichellibenvenuti.it/

http://www.edilingua.it/it-it/Default.aspx

http://italianoperstranieri.loescher.it/

corsi italiano L2 a distanza:

http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm

http://www.socrates-me-too.org/

SERVIZIO "RICOMINCIO A STUDIARE" DELLA CGIL.

Lo sportello fornisce:

- indicazioni precise sui percorsi di studio (diplomi, materie, programmi);
- informazioni sugli adempimenti burocratici (tasse scolastiche, modalità e termini per le iscrizioni come privatista, documentazione);
- indicazioni e consigli sui testi e sui programmi personalizzati sulla base dei curricoli di studio di provenienza;
- indicazioni e consigli sul metodo di studio per chi ha abbandonato da tempo la scuola;
- indicazioni per gli stranieri che vogliono riconvertire il titolo conseguito all'estero.

http://www.cgil.bergamo.it/index.php/i-temi/ricomincio-a-studiare

tel.: 035-3594325 -Referente Sig.ra Donatella Paganoni

Altri siti utili

-Accoglienza linguistica (A.Mastromarco):

http://nuovo.comprensivocervarese.it/wp-content/uploads/2014/10/Prima-accoglienza-linguistica.pdf

- Intercultura, alunni stranieri, integrazione, L2, interlingua, bilinguismo (G. Favaro):

http://www.bdp.it/intercultura/info/glossa1.php

http://www.bdp.it/intercultura/info/glossa2.php

http://www.bdp.it/intercultura/info/glossa3.php

- -Cooperazione e sostenibilità (COSPE) : http://www.cospe.org/cosa-facciamo/progetti/
- Varie http://www.cremi.it/materiale.htm

Sezione 2: L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico

- Il servizio per la documentazione e l'orientamento sul software didattico e altre risorse digitali per l'apprendimento

https://sd2.itd.cnr.it/

www.italianoperstranieri.eu

http://www.italianol2.info/

-mappe concettuali: https://cmaptools.it.softonic.com/

http://www.lemappedelpensiero.it/2015/

-software di lingua araba: http://vbscuola.it/pagine/lingua araba.htm

2.7. Chi vigila sul dovere di istruzione e formazione degli alunni stranieri?

Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione da parte dei minori sono i genitori, i quali sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative (D.Lgs. 76/2005, art. 5, co. 1).

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 76/2005:

- il Comune ove hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere;
- il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la Provincia, attraverso i Servizi per l'Impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del dovere all'istruzione e alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

La Scuola ha il dovere di vigilare in merito alla frequenza degli alunni iscritti nel proprio istituto. In caso di inadempienza è tenuta a segnalare il fatto agli Enti Locali, i quali avviano opportune ricerche.

2.8. Quali norme regolano i viaggi di istruzione degli alunni stranieri all'estero?

Viaggi di istruzione in altri paesi dell'Unione Europea

I minori comunitari, come tutti i cittadini dell'Unione Europea, godono del diritto di libera circolazione per periodi non superiori a 3 mesi (<u>Direttiva 38/04, art. 6</u>): per potersi recare in altri Paesi dell'Unione, è dunque sufficiente che siano in possesso del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio.

Per quanto riguarda i *minori stranieri* in possesso di permesso di soggiorno, l'<u>art.21 della Convenzione</u> Schengen prevede la libera circolazione, sempre per periodi non superiori a tre mesi, a condizione che si disponga di un valido titolo di viaggio (passaporto) e di documentazione sui mezzi di sussistenza.

In particolare, per la partecipazione degli studenti stranieri ai viaggi di istruzione, la decisione del Consiglio dell'UE del 30/11/1994, recepita dalla <u>Circolare Ministeriale 380/1995</u>, ha stabilito che *coloro che studiano* in uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi e sono accompagnati da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni.

Ne consegue che gli **studenti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea** che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto.

A tal fine, l'istituzione scolastica dovrà presentare e far vidimare alla Questura l'elenco degli studenti, corredato di fotografia recente, esibendo la documentazione anagrafica già in possesso delle segreterie. L'elenco può essere anche privo di foto, ma in questo caso gli studenti devono viaggiare con un documento di identità valido per l'espatrio (nel caso di cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione Europea: il passaporto).

Potrebbero sorgere difficoltà per i Paesi che, pur facendo parte dell'Unione Europea non hanno aderito o hanno aderito solo in parte alla Convenzione di Schengen: si consiglia in tal caso di contattare le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati prima di programmare i viaggi di istruzione.

Gli studenti stranieri privi di permesso di soggiorno non possono partecipare a viaggi di istruzione all'estero.

- 1. Documento Questura di Bergamo "Dichiarazione di accompagnamento" per minori di anni 14".
- 2. Modulo partecipanti alla gita scolastica.
- 3. Modulo richiesta vidimazione viaggi.



Questura di Bergamo

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Cat. 22/B-2017

Bergamo, 29 marzo 2017

OGGETTO: dichiarazioni di accompagno per minori di anni 14.

All'Ufficio Scolastico Provinciale

BERGAMO

Con preghiera di massima diffusione agli istituti scolastici della provincia di Bergamo, si trasmette l'allegato modulo "Dichiarazione di accompagno per i minori di anni 14", da utilizzare per i viaggi all'estero e reperibile sul sito web della Questura di Bergamo.

Si precisa che tale nuovo modulo prevede, rispetto al modello scaricabile dal sito web della Polizia di Stato, l'aggiunta della firma per accettazione del o degli accompagnatori.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.



Questura di Bergamo

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(per i minori di anni 14-art. 14 legge 1185/1967) Letter of consent to minors under age 14 / Déclaration d'accompagnement de mineurs de moins de 14 ans

I SOTTOSCRITTI

1. Cognome

We undersigned / Nous soussignés

Surname/Nom

Luogo di nascita Place of birth/Lieu de naissance

Cittadinanza Citizenship/Nationalité

2. Cognome Surname/Nom

Luogo di nascita Place of birth/Lieu de naissance

Cittadinanza Citizenship/Nationalité Nome

Given Name(s)/Prénom(s)

Data di nascita

Date of birth/Date de naissance

Nome

Given Name(s)/Prénom(s)

Data di nascita

Date of birth/Date de naissance

ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE/TUTORIA SU

Parents or guardians of / Titulaires de l'autorité parentale ou de tutelle sur

Cognome

Surname/Nom

Given Name(s)/Prénom(s)

Altezza

Height/Hauteur

Data di nascita Date of birth/Date denaissance Luogo di Nascita

Place of birth/Lieu de naissance

Doc.d'identità n.

ID Document no Document d'identité n.

Data di emissione Date of issue/Date dedélivrance

Ente emittente Authority/Autorité

AUTORIZZANO IL PREDETTO MINORE A VIAGGIARE ACCOMPAGNATO DA

Hereby authorise the above mentioned minor to travel accompanied by / autorisent le mineur mentionné ci-dessus à voyager accompagné par

1.Cognome

Surname/Nom

Nome

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Place of birth/Lieu denaissance

Data di nascita

Date of birth/Date denaissance

Cittadinanza Citizenship/Nationalité

oppure or/ou

2.Cognome

Surname/Nom

Place of birth/Lieu denaissance

Nome

Given Name(s)/Prénom(s)

Luogo di nascita

Data di nascita

Date of birth/Date denaissance

Cittadinanza

Citizenship/Nationalité

or/ou			
3. Compagnia di trasporto/Altro Transport Company / Other / Compagnie de transport / Autre			
DESTINAZIONE Destination / Destination			
			Paesi Countries /Pays
Dal	al		
from / de	to/à		
	CHIEDONO Apply for / Demandent		
LA CONVALIDA DELLA SUI legge 12.7.2011, n. 106	DDETTA DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 10, comma 5 della		
Si allegano le copie dei documenti	i d'identità dei genitori, del minore e degli accompagnatori.		
1. Firma Signature / Signature	2. Firma Signature / Signature		
Data Date / Date			
PER ACCETTAZIONE, DATA 6	e FIRMA DEL\DEGLI ACCOMPAGNATORE\I		
Luogo,	Data,		
Firma Accompagnatore_			
~			
Luogo,	Data,		
Firma Accompagnatore_			

oppure

Visto dell'Ufficio Official stamp / Cachet de l'Autorité

Il presente modulo di richiesta di rilascio dell'attestazione, compilato e sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale può essere presentato personalmente da uno o entrambi i genitori, oppure trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Le relative spese di spedizione della documentazione sono a carico dei richiedenti.



DICHIARZIONE ACCOMPAGNATORE/I		
1. Cognome Surname/Nom Given	Nome Name(s)Prénom(s)	
Luogo di nascita Place of birth/lieu de naissance chiarimenti	Data di nascita Date of birth/date de naissance	
Cittadinanza Citizenship/Nationalité	Telefono Telephone number/Numéro de téléphone	
2. Cognome Surname/Nom Given	Nome Name(s)Prénom(s)	
Luogo di nascita Place of birth/lieu de naissance	Data di nascita Date of birth/date de natssance	
Cittadinanza Citizenship/Nationalité	Telefono Telephone number/Numéro de téléphone	
ACCETTA/ACCETTANO DI ACCOMPA	AGNARE ALL'ESTERO IL SEGUENTE MINORE	
1. Cognome Surname/Nom Given	Nome Name(s) Prénom(s)	
Luogo di nascita Place of birth/lieu de naissance	Data di nascita Date of birth/date de naissance	
N° Documento d'identità Citizenship/Nationalité	Data di emissione Date of issue/date d'émission	
Ente emittente Issuing institution/institution émettrice	Destinazione del viaggio Travel destination/ destination Voyage	
LUOGO	DATA _ /_ /	
1-Firma Accompagnatore	2- Firma Accompagnatore	

ALLA QUESTURA DI BERGAMO

Ufficio Immigrazione

OGGETTO: Viaggio scolastico all'interno dell'Unione Eur	
scolastico dell'Istituto	, Dirigente
con la presente richiede la vidimazione del modulo allegato, possano partecipare al viaggio scolastico organizzato per il po	_
A tal fine si allega quanto segue, per ognuno deg	gli studenti elencati nel modulo:
	o abbinando il numero in sequenza; idente e dei rispettivi genitori. Se tale permesso di della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione di
Data:	
	(Il Dirigente Scolastico)
<u>DELEGA</u>	
Alla presentazione e al ritiro della presente	e delego il/la Sign./Sign.ra go copia del documento di identità.
Data:	·
	(Il Dirigente Scolastico)

2.9. Quali normative e prassi per i bambini/e adottati?

I documenti a cui si fa riferimento sono i seguenti:

-LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI (Dicembre 2014)

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443 14 all1.pdf

- Nota 547 del 21/2/2014 Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot547 14.pdf

Nei documenti si trovano alcuni punti di attenzione per le scuole:

- 1. La cornice contestuale di riferimento: le caratteristiche dei minori adottati.
- 2. La complessità del fenomeno adottivo. Le storie pregresse dei minori adottati, la fase dell'adozione, la costruzione delle relazioni nella famiglia adottiva, le criticità dell'adolescenza adottiva.
- 3. Il post-adozione. I ruoli e i compiti dei diversi soggetti istituzionali, le collaborazioni attivabili per sostenere il benessere scolastico degli studenti adottati in un'ottica di rete.
- 4. Il minore adottivo e la scuola. I sistemi scolastici e gli stili educativi nei Paesi di provenienza dei bambini adottati internazionalmente.
- 5. L'accoglienza nella scuola italiana. L'avvio e il mantenimento della relazione scuola-famiglia, gli aspetti normativi e burocratici, la questione critica della scelta della classe, i tempi e i modi del primo inserimento a scuola.
- 6. **Possibili difficoltà**. Gli effetti di traumi e perdite sullo sviluppo emotivo e sull'apprendimento. Come riconoscere i bisogni impliciti ed espliciti dei minori adottati e saper leggere eventuali segnali di disagio. Difficoltà che possono presentarsi nei diversi gradi di scuola, da quella dell'infanzia alla secondaria di 2° grado. Problemi connessi al passaggio da L1 a L2.
- 7. **L'alunno adottato nella classe.** Come creare ambienti di apprendimento per sviluppare capacità collaborative, autostima, percezione di autoefficacia.
- 8. **Strategie educative e didattiche.** Percorsi e strumenti didattici e normativi per far fronte a eventuali difficoltà di apprendimento e/o problemi di comportamento e relazione nei diversi gradi di scuola.
- 9. Parlare a scuola di famiglia, di adozione, della propria storia personale. Come farlo rispettando i bisogni e la sensibilità dei minori adottati.
- 10. La differenza etnica. Come valorizzare le diversità etniche e culturali e impostare progetti di educazione interculturale nelle classi in cui sono inseriti minori adottati internazionalmente.

Di seguito alcuni aspetti importanti.

Il vissuto comune

Pur nell'estrema varietà di situazioni, vi sono alcune esperienze sfavorevoli che tutti i bambini adottati hanno sperimentato prima dell'adozione. Tutti hanno, infatti, vissuto la dolorosa realtà della separazione dai genitori di nascita e, a volte, anche dai fratelli e, oltre questi difficili eventi, molti di loro hanno sperimentato condizioni di solitudine, lunghi periodi di istituzionalizzazione, esperienze di maltrattamento fisico e/o psicologico. Taluni bambini vengono adottati dopo affidi o precedenti esperienze di adozione non riuscite.

I bambini giunti per adozione internazionale, inoltre, vivono un'ulteriore complessità poiché hanno dovuto confrontarsi con numerosi cambiamenti (linguistici, climatici, alimentari, ecc.) e sono stati inseriti in contesti per loro completamente nuovi e sconosciuti. Si tratta di un cambiamento esistenziale drastico che viene affrontato, molto spesso, lasciandosi alle spalle pezzi di storia difficili di cui si sa poco (le informazioni sulla loro salute e vita pregressa sono frequentemente esigue e frammentate). Infine, le differenze culturali e somatiche che caratterizzano coloro che provengono da altri Paesi, ma anche un numero significativo di minori adottati in Italia, contribuiscono a rendere ancora più complesso e delicato il loro percorso di integrazione nel nuovo contesto di vita.

Scolarizzazione nei Paesi d'origine

I bambini adottati internazionalmente possono provenire da Paesi prevalentemente rurali, con strutture sociali fragili, dove il tasso di analfabetismo e/o di abbandono scolastico precoce è rilevante. Va inoltre considerato che in molti dei Paesi di provenienza dei bambini (ad esempio in Brasile, Bulgaria, Etiopia, Federazione Russa, Lituania, Polonia, Ucraina, Ungheria) il percorso scolastico, differentemente da quello italiano, inizia a sette anni, a volte con un ciclo di scuola primaria quadriennale.

Per i bambini in arrivo in Italia per adozione internazionale, quindi, quella dei sei anni è sovente ancora l'età della scuola dell'infanzia. A ciò si aggiunge il fatto che, in alcuni Paesi, i bambini affetti da ritardi psico-fisici possono essere stati dirottati in percorsi di "istruzione speciale".

Età presunta

In diversi Paesi di provenienza i bambini non vengono iscritti all'anagrafe al momento della nascita, nonostante tale atto rappresenti un diritto sancito dall'art. 7 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989. Di conseguenza, può capitare che a molti bambini che saranno poi adottati venga attribuita una data di nascita e, quindi un'età, presunte, ai soli fini della registrazione anagrafica e solo al momento dell'ingresso in istituto o quando viene formalizzato l'abbinamento con la famiglia adottiva. Non è raro rilevare ex-post discrepanze di oltre un anno fra l'età reale dei bambini e quella loro attribuita, anche perché i bambini possono essere, nel periodo immediatamente precedente l'adozione, in uno stato di denutrizione e di ritardo psico-motorio tali da rendere difficile l'individuazione dell'età reale.

2.9.1. Quali sono gli interventi didattici con i minori adottati?

Difficoltà di apprendimento

Vari sono gli studi che si sono occupati della presenza, tra i bambini adottati, di una percentuale di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) superiore a quella mediamente presente tra i coetanei non adottati. E' da sottolineare che, tuttavia, pur in assenza di disturbo specifico dell'apprendimento, a causa di una pluralità di situazioni di criticità, quali i danni da esposizione prenatale a droghe o alcol, l'istituzionalizzazione precoce, l'assunzione di psicofarmaci durante la permanenza in istituto, l'incuria e la deprivazione subite, l'abuso, il vissuto traumatico dell'abbandono, molti bambini adottati possono presentare problematiche nella sfera psico-emotiva e cognitiva tali da interferire sensibilmente con le capacità di apprendimento (in particolare con le capacità che ci si aspetterebbe in base all'età anagrafica). Tali difficoltà possono

Sezione 2: L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico

manifestarsi con deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione, nella produzione verbale e scritta, in alcune funzioni logiche.

Difficoltà psico-emotive

Le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente l'adozione possono, quindi, determinare in molti casi conseguenze negative relativamente alla capacità di controllare ed esprimere le proprie emozioni. La difficoltà nel tollerare le frustrazioni, i comportamenti aggressivi, il mancato rispetto delle regole, le provocazioni, l'incontenibile bisogno di attenzione, sono solo alcune delle manifestazioni evidenti di un disagio interiore che può pervadere molti bambini. La mancanza di figure di riferimento stabili e capaci di offrire adeguate relazioni di attaccamento può causare un senso d'insicurezza rispetto al proprio valore e di vulnerabilità nel rapporto con gli altri, portando il bambino a costruire una rappresentazione di sé come soggetto indesiderabile, nonché dell'ambiente come ostile e pericoloso. Il bisogno di sentirsi amati, di percepire la considerazione degli altri, il timore di essere rifiutati e nuovamente abbandonati, la rabbia e il dolore per quanto subito, sono i vissuti che albergano nell'animo di molti bambini rendendo loro difficile gestire con equilibrio e competenza le relazioni con adulti e coetanei. Questi bambini hanno bisogno solitamente di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a riconoscere ed esprimere correttamente le proprie emozioni. Si tratta di un percorso impegnativo che deve essere tenuto nella giusta considerazione, soprattutto per quei bambini che sono adottati in età scolare ed iniziano il loro percorso scolastico quasi in concomitanza con l'inserimento nella nuova famiglia.

Italiano come L2

Sull'argomento si vedano anche

- le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014
- G. Favaro "Il mondo in classe" Nicola Milano Editore, 2000.

L'esperienza indica come, generalmente, i bambini adottati internazionalmente apprendano velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni comuni (le cosiddette "basic interpersonal communicative skills"). Il linguaggio più astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato (le cosiddette "cognitive/academic linguistic abilities", costituite da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un vocabolario ampio), viene invece appreso molto più lentamente. Secondo l'esperienza e gli studi in materia, i bambini adottati internazionalmente spesso presentano difficoltà non tanto nell'imparare a "leggere", quanto nel comprendere il testo letto o nell'esporre i contenuti appresi, mentre più avanti negli studi possono incontrare serie difficoltà nel comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline e nell'intendere concetti sempre più astratti. Va anche ricordato che le strutture linguistiche dei Paesi di provenienza sono spesso molto diverse, presentando fonemi inesistenti nella lingua italiana e viceversa. In molti casi il riconoscimento e la produzione di suoni nuovi, non precedentemente appresi, può essere estremamente difficile, rendendo imprecisa l'esecuzione dei dettati e/o l'esposizione. Queste difficoltà nell'uso del linguaggio si intersecano con le difficoltà di apprendimento già precedentemente evidenziate. Inoltre la modalità di apprendimento della lingua non è "additiva" (la nuova lingua si aggiunge alla precedente), come nel caso degli immigrati, bensì "sottrattiva" (la nuova lingua sostituisce la precedente), e implica pertanto maggiori difficoltà che in alcuni momenti possono portare a sentirsi "privi di vocaboli per esprimersi", provocando rabbia ed una gamma di emozioni negative che possono diventare di disturbo all'apprendimento scolastico.

È necessario evitare l'errore di equiparare l'alunno adottato all'alunno straniero immigrato. In realtà il bambino adottato, anche se proveniente da un altro Paese, non è un bambino immigrato.

È bensì un bambino che ha genitori italiani e vive in un ambiente culturale italiano. A differenza dei minori immigrati con la famiglia, che mantengono un rapporto vitale con la cultura e la lingua d'origine, i bambini adottati perdono velocemente la prima lingua e possono manifestare un'accentuata ambivalenza verso la cultura di provenienza, con alternanza di momenti di nostalgia/orgoglio a momenti di rimozione/rifiuto.

2.9.2. Come iscrivere i minori adottati e quali sono i tempi di inserimento?

2.9.2.1.Iscrizione alle prime classi

È comunque consentito alle famiglie - sia nei casi di adozione **nazionale** che **internazionale** - di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta, **senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni** *online*.

2.9.2.2. Tempi d'inserimento

Le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici e/o privati che sostengono ed accompagnano la stessa nel percorso adottivo.

Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, **aventi tra i cinque e i sei anni di età** e che presentano particolari fattori di

vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell'Infanzia, come precisato nella nota 547 del 21/2/2014 "Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti".

In questo ultimo documento il MIUR intende fornire indicazioni precise relativamente all'eventuale deroga all'obbligo di istruzione.

Secondo i dati statistici della Commissione Adozioni Internazionali, infatti, solo nel 2012 sono arrivati in Italia 3.106 bambini e bambine con un'età media di circa 5 anni e 11 mesi. L'inserimento scolastico di questi alunni può comportare, in alcuni casi, elementi di criticità alla luce, in particolare, del vissuto e delle specificità proprie di tali minori.

D'altronde, la Direttiva del Ministro del 27 dicembre 2012, e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, ben descrivono la complessa realtà delle nostre classi, evidenziando che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».

A tal proposito, sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.

Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi *eccezionali* e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l'articolo 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa

Le Linee di Indirizzo precisano inoltre che:

Sarebbe opportuno che, nella fase di inserimento a scuola di un bambino adottato, venisse effettuata, a cura dei professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di primo ingresso, una valutazione dell'effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto. Il principio è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà del soggetto per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo del soggetto per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo.

Si dovrà comunque procedere, in particolare nei casi di bambini in procinto di iniziare la scuola dell'obbligo, con una rilevazione del livello di sviluppo, che consenta di stabilire se l'inserimento debba avvenire nella classe scolastica corrispondente per età, ovvero in quella precedente. Occorre, pertanto, distinguere due diverse tipologie di valutazione: quella informale e quella strutturata. La prima consiste nella raccolta di informazioni attraverso un'interazione "informale" con il bambino (durante la visita domiciliare, mediante il gioco, ecc.). La seconda è basata sulla somministrazione di prove strutturate.

2.9.2.3. La documentazione

Le scuole sono tenute ad accettare la documentazione in possesso della famiglia (rilasciata dai Paesi di provenienza, dalla Commissione delle Adozioni Internazionali, dal Tribunale per i Minorenni) anche quando la medesima è in corso di definizione. La scuola usualmente richiede la documentazione accertante gli studi compiuti nel Paese di origine (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.); in mancanza di tutto questo, richiede ai genitori le informazioni in loro possesso

2.9.2.4. Certificazioni scolastiche

Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione o in fase di affido preadottivo, deve essere consegnata una scheda di valutazione in cui il minore possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l'identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.

Associazione genitori: http://www.genitorisidiventa.org/

Gruppo di genitori adottivi: http://www.altromarsupio.org/

Associazione ONLUS composta da genitori adottivi, ha sede a Treviglio; cura l'inserimento scolastico dei bambini adottivi, organizza corsi di formazione per docenti e genitori.

2.9.2.5. Adozioni internazionali: il passaggio dalla Lingua1 alla Lingua2

Quella che essi apprendono in tempi molto brevi è la lingua della quotidianità e non quella dell'apprendimento scolastico, carica di polisemie, sfumature, nessi, inferenze e riferimenti culturali.

Il rafforzamento della padronanza linguistica è pertanto fondamentale e va portato avanti non solo all'inizio, ma anche nelle fasi più avanzate del percorso scolastico, che richiedono competenze linguistiche sempre più raffinate.

Nel caso di minori inseriti negli ultimi anni della primaria o in classi successive, l'esperienza maturata in questo campo, indica quale fattore facilitante l'affiancamento all'alunno adottato, soprattutto se neo-arrivato, di un compagno tutor e, se possibile, di un facilitatore linguistico.

Questi potrebbe essere un insegnante di italiano, anche di altra sezione, che diventi figura referente di un impianto didattico ed educativo più ampio. Tale insegnante dovrebbe possedere un'esperienza e/o una formazione pregressa dell'insegnamento dell'Italiano come Lingua 2 (soprattutto nella delicata fase dell'"interlingua"...) e curare *in primis*, nella fase d'accoglienza, l'alfabetizzazione comunicativa, e successivamente l'approccio alla lingua specifica dello studio.

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/adozioniinternazionali.html

2.9.2.6. Continuità nel percorso scolastico

Col procedere del percorso di studi, inoltre, le richieste scolastiche si fanno sempre più complesse, richiedendo una buona organizzazione dello studio e una continua integrazione di saperi molteplici e complessi. Si tratta di una modalità di apprendimento che spesso si scontra con difficoltà abbastanza comuni per molti studenti adottati, quali la necessità di tempi più lunghi per consolidare la comprensione e la memorizzazione dei contenuti scolastici, nonché la fatica a mantenersi costanti su un'attività di studio o ad impegnarsi. A ciò possono aggiungersi le difficoltà connesse a un'incompleta padronanza delle abilità linguistiche necessarie per l'apprendimento superiore (linguaggio astratto, sintassi complessa, lessico specialistico).

È quindi auspicabile l'attivazione di buone prassi che facilitino il progredire del percorso scolastico di questi ragazzi, quali:

- un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti dei diversi gradi di scuola e la possibilità che i ragazzi possano, se necessario, familiarizzare con il nuovo ambiente tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio dell'effettiva frequenza;
 - una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia, mediante la predisposizione di incontri iniziali e in itinere per favorire la comunicazione e monitorare i progressi nella maturazione

personale e negli apprendimenti;

- **l'individuazione di un insegnante all'interno del consiglio di classe** che possa rappresentare un riferimento privilegiato per il ragazzo e per la sua famiglia;
- -l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc (potenziamento linguistico, acquisizione del metodo di studio, percorsi individualizzati consentiti dalla normativa), quando si ravvisino difficoltà nell'apprendimento all'inizio di un nuovo ciclo scolastico;
- una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso **attività che sensibilizzino gli studenti** all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione.

Attenzione va inoltre dedicata al percorso di orientamento che prelude alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Aspettative troppo elevate possono generare ansia e senso di inadeguatezza, che rischiano di esprimersi nell'isolamento e nella chiusura rispetto al gruppo classe e agli insegnanti, o in una spirale di atteggiamenti provocatori e trasgressivi. Aspettative troppo basse, d'altra parte, possono confermare i ragazzi in una percezione di sé svalutata. L'esperienza insegna che troppo spesso scelte scolastiche non ben ponderate finiscono per minare l'autostima ed esasperare le crisi adolescenziali.

2.9.3. Quali azioni e attenzioni verso i minori adottati da parte degli operatori della scuola e delle famiglie?

2.9.3.1. I dirigenti scolastici (azioni)

Il Dirigente:

- si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento;
- garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati;
- decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano;
- acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nel caso in cui risulti opportuno data la documentazione acquisita prevedere la permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia oltre i 6 anni;
- garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per consentire l'uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline;
- promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione;
- attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche;
- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola,famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio);
- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete.

2.9.3.2. L'insegnante referente d'istituto (azioni)

Svolge le seguenti funzioni:

- informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi;
- accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;
- collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno;
- collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
- nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel post-adozione;
- mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
- promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
- supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;

- attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà.

2.9.3.3. I docenti (azioni)

I docenti coinvolgono tutte le componenti scolastiche.... quindi:

- partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive;
- propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità;
- nel trattare tematiche "sensibili" (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, l'albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe;
- se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli;
- tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adottivo.

2.9.3.4. Le famiglie

Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli.

Pertanto:

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento;
- mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

Formazione e supporto:

Sito Comune di Bergamo:

- http://www.bambiniegenitori.bergamo.it/informafamiglie/accoglienza-familiare/adozione-nazionale-e-internazionale/
- http://www.bambiniegenitori.bergamo.it/wpcontent/uploads/2014/03/Adozione Consultorio Familiare Zelinda.pdf
- http://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-internazionale/iteradottivo/?gclid=COiqkJmk87oCFYFe3godIy0Aow

Conventino di Bergamo:

https://www.ilconventinoadozioni.org/

https://www.ilconventinoadozioni.org/adozione-internazionale.html

Nel documento "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" si trovano questi allegati:

ALLEGATO 1

Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione

ALLEGATO 2

Primo colloquio insegnanti – famiglia

ALLEGATO 3

Suggerimenti per un buon inserimento di un minore adottato internazionalmente

In questo ultimo allegato si ritiene importante segnalare:

- 1) Per tutti i bambini, ma soprattutto per quelli di 3-10 anni, il primo momento di adattamento all'ambiente scolastico deve essere mediato in modo concreto. Si suggerisce di curare bene l'esperienza di contatto con gli spazi della scuola; soprattutto per alunni della scuola dell'infanzia e della primaria occorre porgere attenzione negli spostamenti tra gli spazi classe-corridoi, classe- mensa, classe-palestra. Queste situazioni possono attivare negli alunni adottati memorie senso percettive riferibili alla storia pregressa all'adozione. Pertanto nelle prime settimane è bene essere fisicamente vicini all'alunno e cercare di mantenere ritualità rassicurative (stesso posto in classe, in fila, possibilmente vicino all'insegnante). E' poi importante assegnare azioni cooperative perché il coinvolgimento al fare aiuta l'alunno a mantenere l'attenzione su un compito che di fatto lo gratifica, lo contiene maggiormente e lo rende parte del gruppo. Strutture definite e il più possibile definitive di orario scolastico, impiego del tempo attraverso rituali (preferibilmente posti a sedere in classe sempre uguali nei primi tempi), possono aiutare a stabilire abitudini, grazie ad un sistema di etichettatura dei luoghi e presenze che migliorano il grado di rassicurazione
- 2) Le indicazioni e i suggerimenti che seguono riguardano espressamente i minori adottati internazionalmente che si trovano a dover affrontare l'ingresso scolastico a ridosso dell'arrivo in Italia.

Scuola dell'infanzia

E' auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente non prima di **dodici** settimane dal suo arrivo in Italia. L'inizio della frequenza richiede altrettanta attenzione ai tempi. È consigliabile, in ogni caso, riservare il tempo necessario al consolidamento dei rapporti affettivi in ambito familiare.

Scuola Primaria

E' auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di **dodici settimane** dal suo arrivo in Italia. Si consiglia di:

- realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla con la presenza del neo-alunno, dei genitori, della insegnante prevalente e di un compagno/a;

- preparare nella classe un cartellone/libretto di BENVENUTO con saluti (anche nella sua lingua di origine, se adottato internazionalmente).
- durante la visita attirare l'attenzione dell'alunno adottato sui locali più significativi della scuola attaccando cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la palestra, per le aule speciali ecc.). Tutti gli alunni adottati al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d'anno, dovrebbero avere la possibilità di poter usufruire -solo per un limitato periodo iniziale- di un orario flessibile, secondo un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorire l'inserimento graduale. Dopo qualche mese dall'inserimento in classe, i minori potrebbero manifestare stati di sofferenza emotiva.

Potrebbero risultare utili le seguenti misure:

- una riduzione dell'orario di frequenza (esonero nei pomeriggi di rientro o in altri momenti per permettere la frequentazione di altre *esperienze di cura* logopedia, psicomotricità ecc);
- didattica a classi aperte;
- didattica in compresenza;
- l'utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring.

Questo non significa che allo studente adottato non vadano rivolte proposte di attività o studio, ma che siano adeguate in termini di quantità e qualità, per lo meno nella fase iniziale al fine di permettere all'alunno di dedicarsi con serenità a tutte le altre richieste relative al processo di integrazione anche famigliare e che sicuramente assorbono tanta della sua energia.

Le misure sopra elencate sono formalizzate in sede di Consiglio di Classe all'interno di un Piano Didattico Personalizzato, che risponda agli effettivi bisogni specifici dell'alunno.

Scuola Secondaria

È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di quattro/sei settimane dal suo arrivo in Italia.

I ragazzi di questa fascia di età vogliono generalmente essere come gli altri, mimetizzarsi con loro, alla ricerca di quell'identità di gruppo condivisa che permette il passaggio e l'evoluzione verso il riconoscimento del sé personale. Pertanto è indispensabile che i docenti posseggano le opportune informazioni sulla storia pregressa all'adozione.

Per agevolare la conoscenza, i momenti di permanenza in aula devono essere più finalizzati ad agevolare la socializzazione e la partecipazione degli alunni adottati alla vita di classe, da alternare, se possibile, con momenti di lavoro individuale o in piccoli gruppi dedicati all'alfabetizzazione e all'apprendimento del nuovo codice linguistico senza tuttavia trascurare del tutto la riflessione metalinguistica. A tal riguardo l'alunno potrebbe essere inserito provvisoriamente nella classe di competenza per età, o nella classe inferiore rispetto a quella che gli spetterebbe in base all'età anagrafica, in attesa di raccogliere gli elementi utili a valutare:

- le sue capacità relazionali,
- la sua velocità di apprendimento della lingua italiana,
- le competenze specifiche e disciplinari.

L'esperienza indica come, generalmente, solo dopo sei/otto settimane dall'inserimento, i docenti siano in grado di raccogliere le informazioni necessarie per l'assegnazione dell'alunno alla classe definitiva.

Intercultura

Certamente bisogna non assimilare le necessità degli alunni adottati internazionalmente a quelle degli alunni arrivati per immigrazione.

È dunque opportuno, in progetti interculturali attuati in classe, non porre il minore adottato al centro dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto creare condizioni facilitanti affinché egli si senta libero di esporsi in prima persona se e quando lo desidera. Bisogna tener presente che i minori adottati possono avere un'accentuata ambivalenza nei confronti del Paese d'origine e della loro storia preadottiva, con alternanza di fasi di identificazione e di rifiuto che vanno rispettate.

2.10. Quali servizi sono previsti per gli affidi familiari?

Nel sito della provincia di Bergamo è reperibile un documento che delinea i percorsi per l'affido:

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/ipercorsidellaffidofamiliare.pdf

Altro riferimento è visibile sul sito del Comune:

 $\frac{\text{http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=3780\&idArea=1182\&idCat=119}{5\&\text{ID}=2166\&\text{TipoElemento=pagina}}$

Servizio Affidi via San Martino della Pigrizia, 52 - E-mail:

emilani@comune.bg.it eamasserini@comune.bg.it

Assistente Sociale: Elena Milani,

Psicologhe: dott.ssa Annamaria Masserini, dott.ssa Ivetta Lazzaroni

tel. 035.399.860

Orari ricevimento: Da lunedì a venerdì, ore 9-12

Il Servizio affido familiare consente mediante un intervento mirato, ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, di essere affidati a un'altra famiglia (affidataria), la quale offre accoglienza, disponibilità e affetto. Il servizio si occupa della conoscenza, della formazione e del sostegno - mediante incontri periodici - delle famiglie affidatarie, della gestione operativa degli interventi in collaborazione con le Assistenti sociali di base. In base alla normativa vigente, gli affidatari possono essere: coppia sposata o convivente, con o senza figli; persona singola. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato. E' previsto un riconoscimento economico alla famiglia affidataria a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le famiglie disponibili all'affido devono rivolgersi alle operatrici del Servizio Affidi.

Per ogni altra informazione, clicca qui:



Dott.ssa Laura Fumagalli via San Lazzaro, 3 tel. 035.399.860 fax 035.4326687 - lfumagalli@comune.bg.it

2.11. Quali supporti alle scuole dalle cooperative territoriali?

2.11.1. La cooperativa ProgettAzione

http://www.cooperativaprogettazione.it/

Chi sono?

ProgettAzione è Impresa Sociale, ONLUS e Cooperativa Sociale di tipo A e di tipo B. Progetta, promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione di persone in situazione di svantaggio, con una particolare attenzione all'innovazione in campo sociale. Opera in un'ottica di prevenzione del disagio, di riabilitazione e reinserimento sociale, di formazione ed accrescimento delle competenze sia dell'adulto che del bambino. La sede legale di ProgettAzione è a Pedrengo (Bergamo) in via Moroni 6, le sedi operative sono a Milano in Via Teodosio 4, a Bergamo in via Giorgio Paglia 26 e a Serina in via Europa 20.

La casella di posta è <u>info@cooperativaprogettazione.it</u>, il recapito telefonico è il 035.657351 e la PEC progettazionecooperativa@pec.it.

La Cooperativa è titolare di CF – P.IVA 02689050165, è iscritta al registro delle imprese R.I. 25408/1999 – R.A. 315312 – Bergamo 07/05/1999. E' iscritta al Registro Prefettizio di Bergamo al n. 354 Sezione – Cooperazione e lavoro e al n. 120 Sezione VIII – Cooperative Sociali.

E' iscritta inoltre:

- -all'Albo Regionale della Regione Lombardia delle Cooperative Sociali Sezione A Foglio n.257 progr. 513
- al Registro Nazionale degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati. Prima sezione A/700/2011/BG

La Cooperativa Progettazione aderisce a ConfCooperative – Federsolidarietà.

La cooperativa ProgettAzione collabora da anni con le scuole della provincia, in particolare offre questi servizi:

1. SERVIZIO DI VALUTAZIONE PEDAGOGICA E PSICODIAGNOSTICA

Presupposti

Il servizio mette a disposizione delle scuole consulenze valutative individualizzate relative a minori migranti che presentano difficoltà scolastiche e/o relazionali.

Destinatari

Alunni della scuola primaria e secondaria (di primo e secondo grado)

Il servizio è rivolto ad insegnanti che rilevassero problemi di comportamento, di resa scolastica o di integrazione nel gruppo classe da parte di uno studente straniero, non escludendo però l'utenza italiana.

Obiettivi

Sostenere il minore e la famiglia nel superare l'impatto con la scuola italiana e valutare le eventuali difficoltà di apprendimento e di inserimento passando al vaglio problematiche che possono appartenere a tre livelli differenti: il livello clinico (inerente i disturbi maggiormente ricorrenti), quello psicosociale (riguardante le condizioni generali delle famiglie e le loro ricadute sui comportamenti dei minori) ed, infine, il livello didattico (inerente alle incompatibilità tra sistemi educativi e scolastici differenti)

Gli insegnanti potranno inviare l'alunno, previo consenso dei genitori, presso il servizio, che offrirà un primo percorso di valutazione all'interno degli uffici scolastici.

L'offerta specialistica comprende una valutazione pedagogica e psicologica, con l'obiettivo di fornire alla scuola ed alla famiglia, indicazioni sulle origini e le cause delle difficoltà scolastiche.

A conclusione del ciclo verrà prodotta una relazione valutativa con indicazioni e proposte sull'eventuale percorso riabilitativo individualizzato per il trattamento del problema rilevato.

Modalità

Particolare attenzione verrà posta ai disturbi dell'apprendimento scolastico, per i quali, nel caso in cui venissero rilevati, il percorso prevede un ulteriore accertamento diagnostico approfondito presso il centro di diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento della Cooperativa Progettazione.

Programma

incontri

Gli interventi verranno concordati con gli Insegnanti.

Operatori coinvolti

- Psicologo transculturale
- Mediatore culturale (in caso di necessità)
- Coordinatore del servizio

2. MEDIAZIONE CULTURALE

Presupposti

La scuola si trova a dover rivedere le proprie modalità organizzative per accogliere in maniera adeguata minori di origini migranti, per conoscerne la storia e i percorsi di arrivo, per riconoscerne i saperi e le competenze pregresse.

Tutto questo nella consapevolezza che la fase dell'accoglienza rappresenta il primo contatto del minore e della famiglia straniera con la scuola italiana, con gli Insegnanti e i Dirigenti Scolastici, l'imprinting fondamentale che segna in maniera profonda le successive tappe dell'inserimento scolastico del minore.

Destinatari

Famiglie, Alunni ed Insegnanti della scuola dell'infanzia – della scuola primaria – della scuola secondaria di primo grado - della scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi

- Sostenere i minori e le famiglie nel momento del ricongiungimento famigliare e dell'inserimento scolastico.
- Aiutare le famiglie e la scuola a riconoscere e prevenire possibili situazioni di difficoltà o di rischio di emarginazione e/o dispersione scolastica.
- Prevenire incomprensioni tra scuola e famiglia.
- Favorire una maggiore partecipazione delle famiglie alla vita scolastica del minore.

Modalità

- Le insegnanti referenti faranno richiesta al servizio della presenza del mediatore linguistico/culturale per casi di: consegna schede, colloqui scuola-famiglia, riunioni con genitori, pronta accoglienza, supporto nella fase d'orientamento scolastico.
- Per la pronta accoglienza le attività previste con il supporto del mediatore culturale sono: colloquio conoscenza del minore e della famiglia, somministrazione di prove per valutare le conoscenze e competenze pregresse, eventuale accoglienza nel gruppo classe.
- La famiglia e l'alunno saranno avvisati dalla scuola della presenza della figura del mediatore durante il colloquio.

- Il mediatore incontrerà l'insegnante referente per avere il quadro generale della situazione.
- Terminato l'intervento il mediatore avrà un momento di feed-back con l'insegnante referente.

Operatore coinvolto

Mediatore culturale

Facilitatore linguistico

Coordinatore del servizio

2.11.2. La cooperativa RUAH

http://www.cooperativaruah.it/

Cooperativa Impresa Sociale Ruah nasce nel 2009 dall'evoluzione dell'Associazione Comunità Immigrati Ruah, attiva nella Bergamasca dal 1991, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità verso la promozione umana e l'integrazione dei cittadini italiani e stranieri.

Contatti

Scuola di italiano Ruah Via Gavazzeni, 3 – 24125 Bergamo

T. 035 4598139 | scuolaitaliano@cooperativaruah.it

www.cooperativaruah.it

La cooperativa Ruah organizza corsi di italiano L2 per studenti e adulti.

Scuola di italiano Ruah

Il contesto La Scuola di italiano Ruah, attiva dal 1991, si rivolge agli immigrati adulti presenti sul territorio bergamasco accogliendo in media 1200 studenti all'anno di circa 75 nazionalità. Da qualche anno organizza corsi di italiano per ragazzi stranieri neo arrivati o inseriti nelle scuole dell'obbligo.

La scuola vuole favorire l'apprendimento della lingua in un ambiente accogliente e volto al confronto reciproco. Rappresenta un luogo di studio, di socializzazione e di conoscenza tra italiani, stranieri, connazionali.

L'italiano L2 L'apprendimento della lingua è funzionale all'integrazione e alla vita di tutti i giorni. La lingua italiana che si cerca di trasmettere è concreta e spendibile, volta alla comunicazione e alla conoscenza dei servizi e della società italiana.

Si cerca di portare la lingua al di fuori della scuola per permettere che diventi familiare, non un ostacolo da superare, ma uno strumento utile.

La scuola investe molto sulla formazione di apprendenti analfabeti o debolmente alfabetizzati, che rappresentano circa la metà degli iscritti.

I docenti Il corpo docenti è formato da un centinaio di insegnanti volontari e circa 30 insegnanti dipendenti. La certificazione Ditals o titolo equivalente insieme ad una buona esperienza nell'insegnamento dell'italiano L2 è requisito fondamentale per questi ultimi.

I docenti volontari mostrano interesse e disponibilità a specializzarsi e ad aggiornarsi e partecipano ai corsi di formazione interni. I docenti utilizzano e sperimentano diversi materiali didattici, cartacei e multimediali, messi a disposizione dalla scuola.

L'offerta:

Adulti: corsi di italiano trimestrali e intensivi, corsi di italiano settoriale, corsi di informatica di base, di lingue straniere, corsi per la certificazione di livello Università di Roma 3.

Donne: corsi gratuiti per donne straniere con servizio di baby sitting per i bambini dagli 0 ai 3 anni.

Ragazzi: corsi di italiano intensivi estivi, corsi di italiano per lo studio durante l'anno scolastico.

Bambini e ragazzi: laboratori estivi linguistici e relazionali all'interno dei Cre di Bergamo e provincia.

Accoglienza minori non accompagnati

2.12. Quali supporti alle scuole dall'Università?

TIROCINI UNIVERSITARI- collaborazione CTI BG e UNIVERSITA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI BERGAMO

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/66635.pdf

AZIONI DELINEATE DALLE SCUOLE IN RETE CON IL CTI-BG PER PERCORSI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA

Per gli ISTITUTI COMPRENSIVI:

- Formazione ai docenti della scuola (in cui il facilitatore svolge il suo tirocinio): caratteristiche e struttura della lingua straniera (arabo, cinese, giapponese, francese, russo...).
- Formazione ai docenti, facilitatore "esperto" di usi e costumi della cultura della lingua straniera: il linguaggio del corpo, il significato dei colori, l'idea di famiglia, di scuola, di sport, di società, di salute(...).

- Supporto ai docenti per valutazione del reale livello linguistico in L1 degli alunni stranieri.
- Supporto alla scuola per azioni di accoglienza famiglie e studenti : traduzioni del regolamento scolastico, di avvisi, comunicazioni scuola famiglia, questionario gradimento per studenti NAI e famiglie nella L1 dell'utenza.
- Supporto agli studenti 14/16enni NAI che dovranno sostenere l'esame finale, tutoraggio di percorsi interculturali come tesina bilingue.
- Traduzione testo Alfabetouno prima alfabetizzazione con vocaboli bilingui per le varie unità proposte.

Per gli ISTITUTI SUPERIORI:

- Counseling e affiancamento al gruppo dei docenti e all'Associazione dei Genitori per preparare la settimana dell'Accoglienza e le fasi successive.
- Partecipazione agli Open day.
- Partecipazione alla preparazione di percorsi di Alfabetizzazione.
- Sperimentazione di tecniche di cooperative learning, con la mediazione linguistica, per lavorare sul riconoscimento e la valorizzazione delle diversità.
- Affiancamento al Dipartimento di Lettere nella figura di "facilitatore" linguistico.
- Affiancamento alla Commissione stranieri/intercultura.

SEZIONE 3

SEZIONE 3

IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CONCLUSIVO DEL CORSO E IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

DOMANDE

- 3.1.1. Uno studente privo di documentazione anagrafica può conseguire il titolo conclusivo del corso?
- 3.1.2. Uno studente privo di documentazione scolastica può conseguire il titolo conclusivo del corso?
- 3.1.3. Si possono differenziare le prove agli esami di Stato per gli studenti stranieri?
- 3.2. I ragazzi stranieri, diplomati nel Paese d'origine, possono iscriversi all'Università?
- 3.3. Chi può richiedere l'equipollenza dei titoli di studio? Come?
 - Il conseguimento del titolo conclusivo del corso
 - Studenti privi di documentazione anagrafica
 - Studenti privi di documentazione scolastica
 - Le modalità di effettuazione degli esami di Stato
 - Il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria superiore, ai fini dell'iscrizione all'Università
 - L'equipollenza dei titoli di studio

3.1 Il conseguimento del titolo conclusivo del corso

3.1.1. Uno studente privo di documentazione anagrafica può conseguire il titolo conclusivo del corso?

L'art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica oppure in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenne, tale diritto può essere senz'altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali.

Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, sia pure in una fattispecie differente, negare l'accesso all'esame di maturità al termine di un percorso di studi "conduce a risultati irragionevoli", avendo "l'inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne" (Sentenza n. 1734 del 27.2.2007).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, inoltre, ha affermato che il diritto all'istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall'istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti (Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo Affaire Règime linguistique belge 23.7.1968).

Sezione 3; il conseguimento del titolo conclusivo del corso e il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero

Nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno.

Tale interpretazione della normativa vigente è stata più volte confermata dal Ministero dell'Istruzione. Con due note del 7.6.2009 e del 13.6.2013, riguardanti specifici casi di studenti stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, il Ministero ha infatti affermato il principio in base a cui gli studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto di sostenere l'esame di maturità a causa dell'irregolarità del soggiorno e dunque devono essere ammessi all'esame.

3.1.2 Uno studente privo di documentazione scolastica può conseguire il titolo conclusivo del corso?

Gli studenti stranieri che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e non possiedono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo sono ammessi normalmente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. (Ministero dell'Istruzione - Nota n. 465 del 27 gennaio 2012).

Il Ministero, infatti, chiarisce che, "per questi studenti, si deve ritenere che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo."

3.1.3 Si possono differenziare le prove agli esami di Stato per gli studenti stranieri?

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che "la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche <u>nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato</u>, sia al termine del primo che del secondo ciclo, <u>vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...]</u>

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, <u>è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione.</u>

Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Per l'esame di <u>Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di</u> <u>mantenimento e sviluppo della lingua d'origine</u>. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine."

3.2. Il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria superiore, ai fini dell'iscrizione all'Università

3.2. I ragazzi stranieri, diplomati nel Paese d'origine, possono iscriversi all'Università?

Alcuni ragazzi e ragazze giungono in Italia dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel loro Paese e desiderano continuare il loro percorso di studio.

Se sono cittadini comunitari o cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno possono iscriversi all'Università con le stesse modalità dei cittadini italiani, presentando la loro domanda direttamente all'Università prescelta. Alla richiesta devono allegare:

- a) il proprio titolo di studio, che deve essere stato conseguito al termine di un ciclo scolastico di almeno dodici anni, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o Apostille (l'Apostille sostituisce la legalizzazione se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961). Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l'Apostille se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) o da un'istituzione tedesca (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)
- b) la "dichiarazione di valore in loco" (cioè una dichiarazione che attesti che il titolo è valido per iscriversi all'Università nel Paese in cui è stato conseguito) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Link

utili: http://www.esteri.it/mae/it/politica estera/cultura/universita/riconoscimento titoli studio/titolist udiorifugiati.html

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/contatti (Ministero degli Affari Esterie della Cooperazione Internazionale -Piazzale della Farnesina, 100135 Roma Centralino: +39 - 06.36911 Indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata del MAECI: ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Per la traduzione gli interessati, se sono all'estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Se sono in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. In alternativa alla dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di Lisbona (ratificata dall'Italia con Legge n. 148/2002), lo studente può chiedere all'Università di acquisire ulteriori documenti che consentano di valutare l'idoneità del titolo conseguito ai fini dell'iscrizione: ogni Ateneo effettua tale valutazione nell'ambito della sua autonomia e in conformità al suo ordinamento, per cui possono esserci decisioni differenti riguardo ad un medesimo percorso di studi.

Se nel Paese di provenienza il diploma di scuola superiore si consegue al termine di un percorso scolastico inferiore ai dodici anni, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, o per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

In alternativa possono iscriversi ad una scuola secondaria di secondo grado in Italia per conseguire un diploma italiano.

Se nel Paese di provenienza è necessario un esame di idoneità accademica per iscriversi all'Università, è necessario che tale esame sia stato superato.

È anche possibile proseguire in Italia un percorso di studi universitari iniziato all'estero: in tal caso è necessario allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti indicati sopra, il piano di studi universitario (indicante le materie seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli esami sostenuti con rispettiva votazione) ed i programmi degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza) con traduzione ufficiale in lingua italiana.

3.3 L'equipollenza dei titoli di studio

3.3. Chi può richiedere l'equipollenza dei titoli di studio? Come?

Solo i cittadini comunitari ed i titolari di protezione internazionale, oltre ai cittadini italiani che hanno compiuto gli studi all'estero, possono richiedere il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia (D.Lgs. n. 297/1994; D.Lgs. n. 251/07; Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6.4.95 n. 190; circolare del MIUR del 20 aprile 2011).

Una volta ottenuto il riconoscimento, il titolo è valido a tutti gli effetti di legge.

Per i titoli di studio pre-universitari la competenza è degli Uffici Scolastici Regionali, mentre le Università sono competenti per i diplomi di Laurea ed il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per i titoli di Dottorato.

Alla domanda, che va redatta su un apposito modulo, devono essere allegati:

- a) titolo di studio originale, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorità diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, con legalizzazione da parte della stessa autorità diplomatico-consolare della firma dell'autorità che ha emesso l'atto o con Apostille;
- b) dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali;
- c) curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza, nonché, possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia;

Sezione 3: il conseguimento del titolo conclusivo del corso e il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero

- d) programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilità risultasse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative;
- e) ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano;
- f) eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente è sottoposto a prova integrativa di lingua italiana;
- g) dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo;
- h) elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli posseduti e presentati.

Anche in questo caso i titolari di protezione internazionale, che non possono recarsi nel proprio Paese d'origine per ottenere documentazione, se sono in possesso del proprio titolo di studio, possono rivolgersi ad un apposito ufficio del Ministero degli Affari Esteri per ottenere le certificazioni necessarie.

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle prove integrative, l'Ufficio Scolastico Provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento.

Collegamenti

-D.P.R. 394/99 art. 45

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/regolamento-recante-norme-di-attuazione

-Consiglio di Stato Sentenza 1734 del 27/02/2007

http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/senconstat1734 07.pdf

- Legge 11 luglio 2002, n. 148

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02148l.htm

-Con due note del 7.6.2009

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609;

- e del 13.6.2013, Ministero dell'Istruzione - Nota n.465 del 27 gennaio 2012

http://www.istruzione.it/urp/allegati/prot465 12.pdf

SEZIONE 4

SEZIONE 4

CENNI SUL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E SULL'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

DOMANDE

- 4.1. Possono essere espulsi i minori stranieri?
- 4.2. Perché è importante che il genitore richieda il permesso di soggiorno per il figlio minore?
- 4.3. A che età viene rilasciato il permesso di soggiorno?
- 4.4. Quali sono le procedure per ottenere un permesso di soggiorno e quali sono i riferimenti in Comune per avere chiarimenti?
- 4.5. Che tipologie di permessi di soggiorno ci sono?
- 4.6. Cosa può fare un maggiorenne straniero convertire il suo permesso di soggiorno?
- 4.7. Come si acquisisce la cittadinanza italiana?
- 4.8. Come si può essere aggiornati sui dati dei richiedenti la cittadinanza italiana?
- 4.9. Cosa accade in caso di minori non accompagnati?
- 4.10. In che cosa consiste e quali sono le procedure per il test di italiano obbligatorio?
 - Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana
 - Permesso di soggiorno per motivi familiari
 - Permesso di soggiorno per minore età
 - La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età
 - Requisiti per la conversione
 - Durata e successivo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato alla maggiore età
 - Acquisizione della cittadinanza italiana
 - Acquisizione della cittadinanza per nascita e residenza in Italia
 - Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione
 - Chiarimenti dal sito dell'ISMU sui dati dei richiedenti la cittadinanza italiana
 - I minori stranieri non accompagnati
 - Il test di italiano obbligatorio

4.1. Possono essere espulsi i minori stranieri?

4.2. Perché è importante che il genitore richieda il permesso di soggiorno per il figlio minore?

Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisto della cittadinanza italiana

In conformità ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, la normativa italiana in materia di immigrazione prevede che i minori stranieri non possano essere espulsi (salvo il diritto di seguire il genitore, nel caso questi venga espulso- D.Lgs. 286/98, art. 19, co. 2, lett. a) e che abbiano diritto all'istruzione e alla salute (D.Lgs. 286/98, art. 35, co. 3, lett. b) a prescindere dalla regolarità del soggiorno propria e dei genitori.

Alcuni genitori non presentano la richiesta di permesso di soggiorno per i figli, perché non sanno che il minore avrebbe diritto a un permesso di soggiorno.

Il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ha però alcune conseguenze, durante la minore età e soprattutto dopo il compimento dei 18 anni. Ad esempio, il minore privo di permesso di soggiorno non può lavorare regolarmente (fino al 2012, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno non venivano iscritti al SSR. L' Accordo Stato-Regioni "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane" del 20 dicembre 2012, interpretando la normativa vigente alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha chiarito che tutti i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale).

Inoltre, mentre il minore titolare di un permesso di soggiorno può continuare a soggiornare regolarmente anche dopo il compimento della maggiore età, invece nel caso in cui non gli sia stato rilasciato alcun titolo di soggiorno durante la minore età, al compimento dei 18 anni quasi sempre diventa un cittadino straniero irregolarmente soggiornante e quindi espellibile (anche nel caso in cui sia cresciuto o addirittura nato in Italia e non abbia alcun legame con il paese d'origine dei genitori).

Vi sono poi minori che avrebbero tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni, ma non ne fanno richiesta in quanto non conoscono le procedure da seguire.

Per questi motivi, è fondamentale che i minori e i loro genitori ricevano informazioni corrette sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisto della cittadinanza italiana.

Le scuole e le agenzie formative, grazie al rapporto quotidiano con gli studenti e ai contatti con le loro famiglie, possono svolgere un ruolo molto importante nel diffondere tali informazioni, naturalmente nel pieno rispetto del principio in base a cui non può essere richiesto al genitore straniero di esibire il proprio permesso di soggiorno né quello del minore ai fini dell'iscrizione e in generale dell'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.

4.3. A che età viene rilasciato il permesso di soggiorno?

4.4. Quali sono le procedure per ottenere un permesso di soggiorno e quali sono i riferimenti in Comune per avere chiarimenti?

E' utile ricordare che le norme sul permesso di soggiorno riguardano solo i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Infatti dall'11 aprile 2007, in adempimento a quanto sancito dal decreto legislativo 2007, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, cambiano le regole per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari. Trascorsi tre mesi dall'ingresso è necessario però iscriversi all'anagrafe del comune di residenza; per i soggiorni inferiori ai tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.

Nel Vademecum si farà riferimento ai minori stranieri accompagnati da almeno un genitore regolarmente soggiornante e ai minori stranieri non accompagnati. Ricordiamo che, per tutti i minori, anche quelli accompagnati da genitori irregolarmente soggiornanti, vige il divieto di espulsione (salvo il diritto di seguire il genitore espulso), e che per i minori non accompagnati deve sempre essere nominato un tutore, il quale dovrà occuparsi anche della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Nel caso di minori accompagnati da almeno un genitore regolarmente soggiornante, invece, sarà quest'ultimo a dover presentare la richiesta del permesso di soggiorno per il minore.

Due sono le principali tipologie di permesso di soggiorno che possono essere rilasciati al minore:

- -per motivi familiari
- -per minore età

La richiesta deve essere presentata alla **questura competente o agli Uffici Postali abilitati,** attraverso **il kit postale**(a banda gialla). Il Comune di Bergamo e i patronati assicurano un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta procedura delle istanze (anche telematicamente) per i cittadini residenti in città.

IL PASS - PORTA di ACCESSO ai SERVIZI SOCIALI

E' il servizio per i cittadini che hanno necessità di informazioni e chiedono l'accesso per la prima volta ai Servizi Sociali.

Ha sede in Via San Lazzaro n. 3 - tel. 035.399.888 - fax 035.399.877 - e-mail pass@comune.bg.it - sito www.ilpass.it

Lo sportello è aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dal martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il sabato è aperto presso la sede distaccata di Piazzale Goisis (Lazzaretto) dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Presso lo sportello è possibile ottenere:

- informazioni ed orientamento ai cittadini rispetto ai servizi sociali del territorio;
- informazioni rispetto alla normativa sull'immigrazione;
- primo filtro per il segretariato sociale professionale;

- prendere appuntamento per alcune istanze (rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno, di ricongiungimento familiare, di cittadinanza italiana e di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana).

SPORTELLO IDONEITA' ALLOGGIATIVE

E' aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 11,30 - tel. 035/399879 e si occupa di raccogliere le richieste di idoneità alloggiativa, istruirle e consegnare il relativo attestato al richiedente (validità 6 mesi).

L'attestazione di idoneità alloggiativa è necessario per sottoscrivere il contratto di soggiorno in caso di assunzione, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, permesso di soggiorno per familiare al seguito, permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno per coesione familiare, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

<u>IMPORTANTE:</u> per informazioni generali sulle procedure per il rilascio/rinnovo dei Permessi/Carte di Soggiorno, è possibile andare su <u>www.portaleimmigrazione.it</u>, sito web gestito da Ministero dell'Interno, ANCI e Poste Italiane.

Sul portale nell'area riservata, ogni straniero può verificare lo stato di avanzamento della pratica.

4.5. Che tipologie di permesso ci sono?

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Ai sensi dell'art. 30, co. 1 Testo Unico n. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

La legge (D.Lgs. 286/98, art. 29) prevede che, per chiedere il ricongiungimento familiare di un figlio minore, il cittadino straniero debba:

- essere titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per determinati motivi (lavoro, asilo, motivi familiari ecc.);
- dimostrare la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali o, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà;
- dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore ad una soglia minima che viene stabilita di anno in anno e che viene aumentata a seconda del numero di familiari che vengono a formare il nucleo familiare (Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.)

Sezione 4: Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana

Dal 19 Giugno 2017, anche il reddito prodotto dopo la notifica del rigetto deve essere valutato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2928 del 14 giugno 2017 ha affermato che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, "le sopravvenienze reddituali di segno positivo" che si siano verificate dopo la notifica del provvedimento di rigetto e che siano state portate all'attenzione dell'Amministrazione in sede di ricorso sono rilevanti e devono essere valutate in chiave prognostica.

http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/Consiglio di Stato n. 29282017.pdf

Norme di favore sono previste per i rifugiati, che possono ottenere il ricongiungimento dei familiari senza dover dimostrare requisiti di reddito e alloggio.

L'art. 31, co. 1 e 2 del D.Lgs. 286/98 stabiliva che il minore convivente con un genitore regolarmente soggiornante (Il minore affidato ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e con questi convivente è equiparato al minore convivente con i genitori) venisse iscritto nel permesso di soggiorno del genitore fino ai 14 anni, ora la nuova normativa (Legge europea 2015/2016 approvata alla Camera il 30 luglio 2016) stabilisce che anche i minori di 14 anni devono avere un permesso di soggiorno individuale, per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La normativa vigente (D.Lgs. 286/98, art. 19, co. 2, lett. c); D.P.R. 394/99, art. 28, co. 1, lett. b) stabilisce che sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare) al minore convivente con un parente entro il secondo grado (Fratello, sorella, nonno/a) di cittadinanza italiana, senza che debba essere dimostrato alcun requisito di reddito e alloggio (il permesso di soggiorno per coesione familiare deve essere richiesto direttamente in questura e non mediante kit postale)

In tutti i casi, alla domanda di permesso di soggiorno devono essere allegati:

- il passaporto del minore o altro documento equipollente;
- la documentazione da cui risulta il grado di parentela, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza italiana nel paese di provenienza (ovvero la documentazione relativa all'affidamento, alla tutela o all'adozione, nel caso di minore affidati, sottoposti a tutela o adottati);
- la documentazione riguardante il reddito e l'alloggio, ove richiesto.

Nel caso in cui la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari venga rigettata, il genitore può presentare ricorso al giudice ordinario.

Permesso di soggiorno per minore età

La normativa vigente prevede che, in tutti i casi in cui non vi siano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, il questore rilasci comunque al minore, in quanto soggetto inespellibile (salvo il diritto di seguire il genitore eventualmente espulso), un permesso di soggiorno "per minore età" (D.Lgs. 286/98, art. 19, co. 2, lett. a); D.P.R. 394/99, art. 28, co. 1, lett. a).

Alla domanda di permesso di soggiorno deve essere allegato:

-il passaporto del minore (o, in mancanza, l'attestazione di nazionalità).

Il genitore regolarmente soggiornante dovrebbe sempre richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per il figlio minore presente in Italia, a prescindere dal fatto che sia in grado o meno di soddisfare i requisiti di reddito o alloggio richiesti per il ricongiungimento familiare.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari o per minore età tiene conto del principio per cui in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

4.6. Cosa può fare un maggiorenne straniero per convertire il suo permesso di soggiorno?

La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età

Il permesso di soggiorno rilasciato al minore, sia esso per motivi familiari o per minore età, scade al compimento della maggiore età.

Perché il cittadino straniero possa continuare a soggiornare regolarmente in Italia dopo il compimento dei 18 anni, deve chiedere la conversione del permesso di soggiorno per minore età/motivi familiari in un permesso di soggiorno

- per studio
- -per lavoro
- -per attesa occupazione

oppure il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La domanda va presentata (D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 4.) 60 giorni prima del compimento della maggiore età (in tal caso la domanda viene presentata dal genitore) o comunque entro i 60 giorni successivi (in questo caso la domanda è presentata direttamente dall'interessato, ormai maggiorenne. La giurisprudenza ha però chiarito che la domanda di permesso di soggiorno può essere presentata anche dopo che sono trascorsi più di 60 giorni dalla scadenza: sarà poi il questore a valutare i motivi del ritardo)

Requisiti per la conversione

Al compimento dei 18 anni, il minore straniero può:

- a) rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari, per la stessa durata di quello del genitore, se è a carico del genitore e quest'ultimo è in possesso dei requisiti di reddito e alloggio richiesti per il ricongiungimento (D.Lgs. 286/98, art. 30, co. 3 e art. 5, co. 5; Circolare del Ministero dell'Interno del 28.3.2008)
- b) convertire il permesso di soggiorno rilasciato durante la minore età in un permesso di soggiorno per:
- studio, se frequenta un corso di studi;
- lavoro subordinato o autonomo, se ha un contratto di lavoro subordinato o svolge un lavoro autonomo;
- esigenze sanitarie o di cura, ove sussistano esigenze di questo tipo;

- attesa occupazione, ove non sussista nessuna delle condizioni precedenti (D.Lgs. 286/98, art. 30, co. 5 e art. 32, co. 1)

Al momento della presentazione della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, il richiedente dovrà inoltre dimostrare di:

- possedere il passaporto in corso di validità;
- avere la disponibilità di un alloggio;
- avere la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, ove venga richiesto, in caso di conversione per studio(Non è invece necessario stipulare un'assicurazione sanitaria, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per studio, in quanto nelle more del rinnovo il cittadino straniero mantiene l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale), per lavoro autonomo o per esigenze sanitarie (D.P.R. 394/99, art. 9, co. 4)

La legge (D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 5) stabilisce che, nel decidere se rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero ricongiunto (la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito come tale norma vada applicata anche nel caso in cui il nucleo familiare non si sia riunito in seguito a ricongiungimento, come ad esempio nel caso di minore nato in Italia), il questore deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d'origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.

Durata e successivo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato alla maggiore età

a) Permesso di soggiorno per studio: viene rilasciato con una durata non superiore ad un anno e viene rinnovato fino alla conclusione del corso stesso (D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3, lett. c). In caso di studio universitario, il rinnovo è vincolato al superamento di un esame al primo anno, e due negli anni successivi (uno, in caso di gravi impedimenti); il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre il terzo anno fuori corso (D.P.R. 394/99, art. 46, co. 4).

Una recente modifica normativa, tuttavia, stabilisce che la durata del permesso per motivi di studio o formazione sia non inferiore a quella del corso di studi frequentato dal cittadino straniero presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3, lett. c), come modificato dal decreto legge n. 104/13, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/13). Tale modifica normativa è adottata dal maggio 2014 (Art. 9, co. 2 del decreto legge n. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge n. 128/13)

Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, entro un limite di 1.040 ore annue (D.P.R. 394/99, art. 14, co. 4)

Il cittadino straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può rinnovare il permesso di soggiorno per studio per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, ovvero può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3, lett. c) e art. 22, co. 11-bis)

Il permesso di soggiorno per studio rilasciato a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il cittadino straniero abbia un contratto di lavoro, senza dover rientrare nelle quote di ingressi stabilite dal decreto flussi per l'anno in corso (Il numero di permessi di soggiorno rilasciati in tali casi viene infatti decurtato dalle quote stabilite per l'anno successivo alla data di rilascio D.P.R. 394/99, art. 14, co. 5).

b) Permesso di soggiorno per lavoro e per attesa occupazione:

Il permesso di soggiorno per lavoro viene rilasciato con una durata non superiore a due anni, a seconda della durata del contratto di lavoro (D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3-bis).

Se, alla scadenza, il cittadino straniero è in possesso di un contratto di lavoro, il permesso di soggiorno viene rinnovato per lavoro; in caso contrario, viene rinnovato per attesa occupazione.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato con una durata di almeno un anno (D.Lgs. 286/98, art. 22, co. 11).

Se, alla scadenza, il cittadino straniero dimostra di avere un contratto di lavoro o un lavoro autonomo, viene convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

4.7. Come si acquisisce la cittadinanza italiana?

Acquisizione della cittadinanza per nascita e residenza in Italia

La legge n. 91/92 stabilisce che il minore nato in Italia da genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana alla nascita (Salvo il caso in cui non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; è inoltre cittadino italiano alla nascita chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi -Legge 91/92, art. 1, co. 1), ma diviene cittadino italiano dopo il compimento della maggiore età se:

- ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni;
- dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro il compimento del diciannovesimo anno (Legge 91/92, art. 4, co. 2)

Il regolamento di attuazione della legge n. 91/92 stabilisce che debba essere considerato legalmente residente in Italia chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/93, art. 1, co. 2).

E' dunque importante che i genitori si adoperino affinché il minore ottenga un permesso di soggiorno e risulti iscritto all'anagrafe, dalla nascita e senza interruzioni fino al diciottesimo anno.

Una recente modifica legislativa ha però chiarito che al neomaggiorenne non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, e ha stabilito che l'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (Art. 33, co. 1 del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013) previsti dalla legge n. 91/92 con:. certificati medici, documentazione scolastica ecc...

La dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, con allegata l'autocertificazione o, ove richiesta, la documentazione che attesti i requisiti di cui sopra, va presentata all'ufficio di stato civile del Comune di residenza.

Una recente modifica normativa ha stabilito che l'ufficio di stato civile del Comune di residenza è tenuto a comunicare al cittadino straniero nato in Italia, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di dichiarare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione da parte dell'ufficio di stato civile nei termini previsti dalla legge, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può essere presentata anche dopo il compimento dei 19 anni (Art. 33, co. 2 del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013).

L'acquisto della cittadinanza italiana è un diritto soggettivo del cittadino straniero, non sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale. Oltre a tali requisiti, non possono essere valutati altri elementi, come ad esempio il reddito o l'assenza di precedenti penali.

In caso di rifiuto di riconoscimento della cittadinanza l'interessato può presentare ricorso al giudice ordinario.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione

- Coloro che sono nati all'estero possono ottenere la cittadinanza italiana dimostrando di risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni, nel caso di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (ridotti a cinque se si tratta di rifugiati), o da almeno quattro anni, nel caso di cittadini comunitari (Legge 91/92, art. 9, co. 1).

A differenza dell'acquisto per nascita e residenza in Italia visto al punto 4.3.1, la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto discrezionale, basato su una valutazione complessiva del cittadino straniero, che tiene conto di una serie di elementi quali l'autosufficienza economica (il parametro utilizzato è quello richiesto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria), l'affidabilità dal punto di vista fiscale, l'assenza di precedenti penali ecc.

La domanda di naturalizzazione deve essere presentata alla Prefettura della provincia di residenza, allegando l'autocertificazione o la documentazione relativa ai requisiti di cui sopra (residenza legale, redditi percepiti negli ultimi tre anni, certificato penale ecc.).

In caso di rigetto dell'istanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio.

Considerato che l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è significativamente più difficile e macchinoso rispetto all'acquisto per nascita e residenza in Italia, è fondamentale che tutti i ragazzi e le ragazze nati in Italia siano informati della possibilità di ottenere la cittadinanza dimostrando i requisiti visti al punto 4.7. e facendone richiesta entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

-Infine, se il genitore d'origine straniera acquista la cittadinanza italiana per naturalizzazione o per matrimonio, il figlio minore convivente ottiene a sua volta la cittadinanza italiana, ma una volta divenuto maggiorenne, se in possesso di un'altra cittadinanza, può rinunciarvi (Legge 91/92, art. 14).

Sezione 4: Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana

4.8. Come si può essere aggiornati sui dati dei richiedenti la cittadinanza italiana?

Chiarimenti dal sito dell'ISMU sui dati dei richiedenti la cittadinanza italiana http://www.ismu.org/

Sempre più numerosi i cittadini stranieri adulti e minori che acquisiscono la cittadinanza italiana

I dati sulle acquisizioni di cittadinanza italiana hanno registrato un forte aumento in un decennio: si è passati da **29mila** nel 2005 e **66mila** nel 2010 e a 100mila nel 2013. Dal 2013 la crescita è stata notevole, sino alla punta di ben **178 mila** nel 2015. Sulla scia di tale progressione, <u>Istat nel 2016 stima 205mila</u> acquisizioni di cittadinanza italiana.

Il 38% delle acquisizioni sono ottenute da **minorenni** e il 50% da persone **con meno di 30 anni** di età. Si tratta di un numero importante di giovani nati in Italia o ricongiunti che diventano italiani per trasmissione automatica dai genitori che lo sono diventati per residenza, oltre che i neo maggiorenni che hanno scelto la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. Si tratta dunque sempre più di nuove famiglie italiane, essendo oggi sempre più numerosi i nuclei familiari di origine straniera a scegliere la – molto spesso seconda – cittadinanza italiana.

I dati relativi al 2015 mostrano infatti che tra le principali nazionalità non comunitarie di origine la **residenza**, la **trasmissione** e la **elezione** costituiscono oggi le principali modalità di acquisizione di cittadinanza, mentre nei primi anni novanta prevaleva il matrimonio con cittadino/a italiano/a.

Per alcune comunità i nuovi cittadini sono in maggioranza giovanissimi: il 58% degli egiziani è divenuto italiano per trasmissione/elezione, come il 57% dei pakistani e oltre il 52% di tunisini e bengalesi.

4.9. Che cosa accade in caso di minori stranieri non accompagnati?

Per la tematica, consultare i seguenti siti:

http://www.ismu.org/i-minori-stranieri-non-accompagnati-3/

http://www.ismu.org/comunita-accoglienza-minori-stranieri-non-accompagnati/

http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati-affido-familiare/

http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2017/03/Bibliografia-MSNA-per-Sito-reviewed ita.pdf

http://newsletter2.ismu.org/?p=4851

Cosa si intende per minore straniero non accompagnato (MSNA)

Per "minore straniero non accompagnato" s'intende il cittadino di un paese straniero, terzo rispetto all'Unione Europea o apolide, di età inferiore agli anni 18 che entri nel territorio di uno degli Stati Membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o che versi in stato di abbandono successivamente alla sua entrata nel territorio dello Stato. L'Unione Europea ha – agli artt. 23 e segg. della Direttiva 2013/33/UE – raccomandato agli Stati membri l'adozione di specifiche misure atte a garantire l'attuazione dell'interesse superiore di tali soggetti tenendo nel debito conto i seguenti fattori:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;
- c) le considerazioni in ordine alla sua incolumità e alla sicurezza;
- d) la sua opinione secondo la sua età e maturità.

Sezione 4: Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana

Tali obiettivi devono essere garantiti attraverso l'immediata nomina al minore non accompagnato di un rappresentante (nel nostro Paese il tutore) che ne curi il benessere e ne garantisca, fin da subito, un livello di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, previo collocamento in una struttura di accoglienza adeguata alle sue esigenze. L'Italia ha completato il recepimento delle norme europee in tema di minori non accompagnati con il Decreto Legislativo n. 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015, sei mesi dopo l'istituzione, nel gennaio 2015, del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati gestito dal Ministero dell'Interno, volto a coprire i costi sostenuti dagli Enti locali sia per la prima che per la seconda accoglienza, in un quadro di tutela e di controllo nell'ambito del quale il Sistema integrato di protezione internazionale si estende anche a quei minori che non abbiano chiesto (o ottenuto) la protezione internazionale.

Gli interventi di accoglienza e sostegno dei minori devono avvenire sotto la supervisione degli organi di tutela giurisdizionale, e segnatamente del Giudice Tutelare, della Procura e del Tribunale per i Minorenni, cui l'Autorità di pubblica sicurezza da immediata comunicazione ai fini dell'attivazione della procedura ex art. 343 c.c. e della ratifica dei piani di intervento previsti dalla legge e predisposti dalle autorità".

Normativa relativa ai minori stranieri non accompagnati legge n. 47 del 07.04.2017 – cosiddetta legge Minniti -

Il **21 aprile** u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge N.47 - del Ministro degli Interni Minniti – con decorrenza applicativa dal **6 maggio** u.s. – Fonte Dr. Tommaso Giocondo Vice Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia – Ministero della Giustizia -

Questa normativa ridisegna alcune parti di quella precedente, risolvendo alcune incertezze interpretative per fornire ad amministratori, operatori sociali e responsabili di strutture del privato sociale risposte più adeguate ad affrontare il problema dei tanti minori non accompagnati che sono arrivati sempre più numerosi in Italia negli ultimi anni.

La legge definisce in modo chiaro chi sono i soggetti che possono essere definiti "minori stranieri non accompagnati", stabilisce il divieto di respingimento alla frontiera e modifica in parte il T.U. sull'immigrazione del Decreto Legislativo n. 286/98, indicando quando e in che modo può essere disposta l'espulsione dal territorio nazionale con apposito provvedimento del Tribunale per i Minorenni su richiesta del questore "a condizione che comunque il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore".

Nella stessa legge vengono indicati vari passaggi idonei all'assistenza del minore fin dal momento della sua identificazione allorché entra in contatto con le forze dell'ordine e/o con i Servizi Sociali e altri rappresentanti dell'ente locale competente per il territorio dove lo stesso viene trovato.

Soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge su identità, accertamento dell'età ed effettiva situazione di assenza di riferimenti familiari in grado di prendersi cura del soggetto e che consentano l'affido familiare, viene privilegiato l'inserimento in una struttura di accoglienza con segnalazione alla Procura per i Minorenni competente territorialmente che, con propone al Tribunale collegato l'apertura di un procedimento amministrativo a carico del minore.

Grazie a questo provvedimento il minore non accompagnato viene affidato al Servizio Sociale del Comune dove è stato trovato e sarà poi il Tribunale Ordinario a nominare un tutore legale, scelto tra i soggetti inseriti in un apposito elenco di **tutori volontari** a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

- Può essere il responsabile della struttura ospitante per la comunità Don Milani di Sorisole il tutore incaricato è il sig. Luigi Zucchinali privati cittadini volontari, che vengono formati dai "Garanti Regionali per infanzia e adolescenza" che si rendono disponibili ad assumere la tutela di questi minori, che hanno diritto anche alla assistenza legale e al gratuito patrocinio; a tal fine vengono stipulati appositi protocolli d'intesa con gli enti interessati.
- La Cooperativa Ruah accoglie 7 minori stranieri non accompagnati (dato aggiornato al 21 giugno 2017).info@cooperativaruah.it referente Luca Rizzi 035-4592548.
- La Cooperativa Sociale FAMille (Comunità educativa Capo Horn a Bergamo in via Privata Lorenzi 9b Ref.Nicoletta Bonomelli tel. 3408868146 <u>nicoletta.bonomelli@consorziofa.it</u>
- Emergenza Dimora servizio sperimentale per l'accoglienza dei MSNA a Bergamo in via Longuelo 104. Ref. Michael Evans tel. 34074091948 michael.evans@consorziofa.it
- Istituto Palazzolo.

L'apertura della tutela fa sì che la figura adulta di riferimento per il minore rispetto a tutte le attività che lo riguardano, dalla richiesta del permesso di soggiorno per minore età, a quella del codice fiscale e della tessera di assistenza sanitaria, per finire alla iscrizione a un corso scolastico, diventi il tutore legale che in tutto e per tutto sostituisce le figure genitoriali.

La legge Minniti non esclude del tutto il possibile rimpatrio assistito e volontario del minore, che può essere disposto quando il ricongiungimento con la famiglia d'origine corrisponde al suo superiore interesse; è previsto anche l'inserimento di questi minori nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Approfondimenti

Decreto del 4 giugno 2010 - Ministero dell'Interno-Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione: www.libertaciviliimmigrazione.interno.it

Ministero dell'Interno: www.interno.it

Council of Europe - Education and Languages: http://www.coe.int

Inoltro telematico della domanda e consultazione esito del test: http://testitaliano.interno.it

4.10. In che cosa consiste e quali sono le procedure per il test di italiano obbligatorio?

Cos'è il test di lingua italiana?

Il test ha lo scopo di individuare il livello di conoscenza della lingua italiana dello **straniero che intende richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**, come previsto dal Decreto del 4 giugno 2010 del Ministero dell'Interno.

Chi deve sostenere il test?

Lo straniero **regolarmente soggiornante** in Italia da almeno cinque anni, **già titolare di un permesso di soggiorno i n corso di validità** e che abbia compiuto i **14 anni di età.**

Sezione 4: Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana

Da quando è obbligatorio sostenere il test?

E' necessario sostenere il test di lingua italiana a partire dal 9 dicembre 2010.

Come si sostiene il test?

- Lo straniero presenta alla Prefettura territorialmente competente in base al proprio domicilio, la richiesta di partecipazione al test accedendo via web all'indirizzo http://testitaliano.interno.it;
- ➤ la Prefettura convoca, per posta, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare;
- lo straniero si deve presentare presso il luogo indicato nella lettera di convocazione, portando con sé la lettera di convocazione e un documento di riconoscimento.

Come è strutturato il test?

Il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso frequente (secondo il livello A2 del QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue).

Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

Come conoscere l'esito del test?

Il risultato del test è inserito dalla Prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Lo straniero può verificare l'esito del test accedendo **via web** all'indirizzo http://testitaliano.interno.it e consultare il risultato conseguito.

In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un'altra richiesta per sostenere di nuovo il test. A fronte del superamento del test non viene rilasciato alcun attestato.

E se lo straniero è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana?


L'articolo 4 del Decreto del 4 giugno 2010 individua i casi in cui non è necessario effettuare il test della lingua italiana e per i quali lo straniero dovrà presentare adeguata documentazione a supporto nella richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Non deve sostenere il test lo straniero in possesso di:

- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del QCER;
- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo Unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q); Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap dovrà allegare, alla documentazione richiesta, la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.


Sezione 4: Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana


Se l'esito del test è positivo o se lo straniero attesta che è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, lo straniero può presentare la domanda e la Questura, verificati tutti gli altri requisiti richiesti, rilascia il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.











Sezione 4: Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisizione della cittadinanza italiana

I risultati del test

- sono registrati nella banca dati del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- vengono inviati alle Questure
- possono essere consultati dallo straniero sul web all'indirizzo: http://testitaliano.interno.it

ALLEGATO FINALE

ALLEGATO FINALE – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali

Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi e indicazioni ministeriali citati nel testo.

1. Norme internazionali e comunitarie

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali STCE n. 009.

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/009

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee

http://www.esteri.it/mae/normative/normativa consolare/serviziconsolari/stato civile/doc/convenzion e bruxelles del 25 maggio 1987.pdf

Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.

http://www.esteri.it/mae/normative/normativa consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convnewyork 201189.pdf

Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:327:0001:0003:IT:PDF

Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea. (Supplemento ordinario alla GU Serie generale n. 173 del 27-7-2002).

http://www.miur.it/UserFiles/1112.pdf

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01).

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text it.pdf

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:it:PDF

Direttiva 2004/83/CE Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:IT:PDF

Direttiva 2011/95/CE -Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF

2. Norme nazionali

Costituzione della Repubblica Italiana (GU n.298 del 27-12-1947).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. 18 agosto 1990).

Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.38 del 15-2-1992).

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15&atto.codiceRedazionale=092G0162¤tPage=1

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n.40 del 18-2-1992).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;115!vig=2014-01-20

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.2 del 4-1-1994).

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-01-04&atto.codiceRedazionale=093G0625¤tPage=1

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 del 19-5-1994 – Suppl. Ordinario n. 79).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297!vig=2014-01-18

Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 aprile 1995, n. 190 Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici 36.

 $\frac{http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto.ministeriale:1995-04-06;190!vig=2014-01-20$

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.186 del 10-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 152).

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275!vig=2014-01-18

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n.258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190).

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394!vig=2014-01-18

Legge 17 maggio 1999, n.144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. (GU n. 118 del 22-5-1999 Suppl. Ordinario n.99).

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15&atto.codiceRedazionale=092G0162¤tPage=1

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n.258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190).

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394!vig=2014-01-18

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285).

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-12-29&atto.codiceRedazionale=001G0509¤tPage=1

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (GU n. 42 del 20-2-2001 – Suppl. Ordianrio n. 30).

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig=2014-01-18

Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 77 del 2-4-2003).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-28;53!vig=2014-01-18

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.51 del 2-3-2004 - Suppl. Ordinario n. 31).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-19;59!vig=2014-01-18

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.103 del 5-5-2005).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;76!vig=2014-01-18

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.257 del 4-11-2005 - Suppl. Ordinario n. 175).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226!vig=2014-01-18

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n.299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=2014-01-18

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n.202 del 31-8-2007).

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-08-31&atto.codiceRedazionale=007G0154¤tPage=1

Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (GU n.60del13-3-2009)

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-13&atto.codiceRedazionale=009G0025¤tPage=1

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) (GU n.162 del 15-7-2009).

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89!vig=2014-01-18

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (GU n.191 del 19-8-2009)

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122!vig=2014-01-18

Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63).

3. Circolari, direttive e note ministeriali

Circolare Ministeriale 380/1995, partecipazione degli studenti stranieri ai viaggi di istruzione.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm380 95.html

Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 24 del 1 marzo 2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24 06.shtml

Documento di indirizzo "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" - ottobre 2007 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento di indirizzo.pdf

Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2009

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609

Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2 dell'8 gennaio 2010 MIURAOODGOS prot. n. 101/R.U.U. Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101

Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 aprile 2011 MIUROODGOS prot. n. 2787 /R.U./U Titoli di studio conseguiti all'estero.

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/circ-miur-20-4-2011.pdf

Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2012 MIURAOODGOS/465 Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/52c124fb-53ce-4783-a7ce-be4f766f6120/prot465 12.pdf

Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

 $\frac{http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf$

Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 375 del 25 gennaio 2013 Iscrizioni on line – Chiarimenti. Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5b45edd9-d064-4165-8db4-58e5d1f3bec9/prot375 13.pdf

Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 8 del 6 marzo 2013 Alunni con bisogni educativi speciali (Bes).

 $\frac{http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8~13.pdf$

Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 Alunni con bisogni educativi speciali (Bes).

http://www.istruzione.it/allegati/prot2563 13.pdf

Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 28 del 10 gennaio 2014 prot. n. 206 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015.

http://www.istruzione.it/allegati/2014/cm28 14.pdf

Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2014 prot. n. 4233 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"

www.istruzione.it/allegati/2014/linee guida integrazione alunni stranieri.pdf

ALLEGATO FINALE – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali

Articolo 21 della convenzione Schengen.

http://www.camera.it/ bicamerali/schengen/fonti/ACCSCHEN/infdx.htm

Per approfondire

Si riportano di seguito alcuni siti internet da consultare per approfondimenti sulla normativa nazionale e sulle indicazioni ministeriali oltre che servizi prestati da associazioni nella provincia di Bergamo:

Normativa (sito che raccoglie tutti i testi delle leggi, decreti legislativi ecc. aggiornati): http://www.normattiva.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica: http://www.istruzione.it/

Integrazione Migranti: http://www.integrazionemigranti.gov.it

A.S.G.I.: http://www.asgi.it

Stranieri in Italia: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio

Melting Pot: http://www.meltingpot.org

Cooperativa ProgettAzione Bergamo (Servizio di valutazione pedagogica e psicodiagnostica- servizio di mediazione- Aiuto compiti...): http://www.cooperativaprogettazione.it/

Cooperativa RUAH: Via Gavazzeni, 3 — BergamoTel. 035 4598139 — Fax: 035 4598140 scuolaitaliano@cooperativaruah.it

http://www.cooperativaruah.it/scuola-di-italiano/

Sito ISMU Iniziative di aggiornamento, materiali per insegnamento L2, corsi per stranieri...statistiche: http://www.ismu.org/

Dichiarazione di accompagnamento per minori di anni 14 http://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo dichiarazione accompagnamento.pdf

Sito: www.vivereinitalia.eu è possibile trovare uno sportello multilingue, materiali didattici e corsi per adulti stranieri

Linee guida per alunni adottati: http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443 14 all1.pdf

Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati: http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot547 14.pdf

ALLEGATO FINALE – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali

Diritto di cittadinanza news

-progetto di legge sul diritto di cittadinanza di coloro che nascono in Italia: si attende l'approvazione in Senato della legge sulla cittadinanza ("ius soli") già approvata alla Camera, e il ripristino di canali legali di immigrazione, la modifica della legge Bossi-Fini e la previsione di un permesso umanitario per i richiedenti asilo che si sono integrati. La proposta di legge, già approvata dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2015e ora ferma al Senato, si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (cosiddetto "ius soli") e nell'introduzione di una nuova modalità di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (cosiddetto "ius culturale"). In particolare, per la proposta di legge, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cosiddetto "ius soli").

Oltre a queste ipotesi, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cosiddetta naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Questo percorso dovrebbe riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Per redigere il prontuario si è fatto riferimento al documento realizzato nell'ambito del progetto "In. Media.Res- integrazione Mediazione Responsabilità" FEI 2012-
Sito: www.piemonteimmigrazione.it/mediato/ http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/materiali/39-news-home/177-progetto-in-media-res- integrazione-mediazione-responsabilita
-1